

LXVII TORNATA

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (approvazione di):

« Costruzioni di edifici per i servizi postali ed elettrici » (N. 161) pag. 1835

« Approvazione delle convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919, fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e delle Società per le strade ferrate secondarie della Sardegna e per le ferrovie complementari della Sardegna, relative alla cessione dell'esercizio della rete delle ferrovie secondarie sarde alla predetta Società per le ferrovie complementari » (N. 147). 1836

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia » (N. 182) 1837

(discussione di):

« Provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità » (N. 180) 1798

Oratori:

CANNAVINA 1804, 1808, 1810

DE AMICIS MANSUETO 1809, 1810, 1811

FULCI 1811, 1812

MANGO 1802

MELODIA 1803, 1807, 1811

MICHELI, *ministro dell'agricoltura* 1798, 1799, 1805,

1807, 1809, 1812

PATERNÒ, *relatore*. 1805, 1810

« Disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi » (N. 188) 1813

Oratori:

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio* 1817,

1830, 1832, 1833

EINAUDI 1813

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. 1828

LORIA 1816

MOSCA, *relatore* 1823, 1832, 1833

« Concessione di sussidi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti, e dalla mareggiata di Marina di Pisa » (N. 171). 1835

Oratori:

PRESIDENTE pag. 1835

PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 1835

« Provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali » (N. 183) 1836

Oratori:

MENGARINI, *relatore* 1836PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 1836

Interrogazioni (risposta scritta ad) 1837

(svolgimento di):

« del senatore Lanciani ai ministri delle colonie e dell'agricoltura, sulla opportunità ed urgenza d'intraprendere la coltivazione di Stato delle banane nei vasti territori del Giuba e dell'Uebi-Scebeli; e ciò allo scopo di diminuire sensibilmente il consumo del pane ». 1794

Oratori:

LANCIANI 1795

ROSSI, *ministro delle colonie* 1794

« del senatore Calisse al ministro degli affari esteri, per conoscere se abbia provveduto e intenda provvedere affinché il Governo francese non lasci senza pensione nè altro soccorso gli italiani i cui figli, arruolati per legge nell'esercito della Repubblica, morirono in guerra » . . . 1795

Oratori:

CALISSE 1797

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 1796

Ringraziamenti 1794

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno; i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica,

dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico; i sottosegretari per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'antichità e le belle arti, per la marina mercantile e i combustibili; il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura della lettera che ha inviato la famiglia del defunto senatore Ginistrelli.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Eccellenza,

« Io e mia figlia con grato animo sentiamo vivamente il dovere di ringraziare l'E. V. e l'Ecc.mo Senato per avere commemorato il nostro caro estinto senatore Ginistrelli, che nel 1860 a Potenza, insieme al fratello Ercole, fissò in casa nostra l'insurrezione per il 18 agosto, ed inalberò il tricolore simbolo di libertà per l'indipendenza della Patria nostra.

« Gradisca, Ecc.mo signor Presidente, l'attestato della nostra venerazione.

« EDITH GINISTRELLI ».

Svolgimento d'interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Lanciani ai ministri delle colonie e dell'agricoltura: « Sulla opportunità ed urgenza di intraprendere la coltivazione di Stato delle banane nei vasti territori del Giuba e dell'Uebi Scebeli e ciò allo scopo di diminuire sensibilmente il consumo del pane ».

ROSSI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI, *ministro delle colonie*. Rispondo all'interrogazione del senatore Lanciani anche a nome del ministro dell'agricoltura. E premetto, anzitutto, che, siccome il Governo crede che la Somalia sia la nostra colonia di più immediata utilizzazione agraria, così ho ben gradito questa interrogazione in cui il senatore Lanciani potrà

portare alcuni elementi di osservazioni e di giudizio. Da parte mia, farò, intanto, qualche piccolo appunto alla proposta contenuta nell'interrogazione.

In Somalia la coltura delle banane è ristretta a certi punti speciali del territorio, soprattutto a quelli che, trovandosi in vicinanza dei due maggiori fiumi, possono avere una certa irrigazione.

Come è noto, la banana, che può dare della farina, è soprattutto la Musa Paradisiaca. Essa ha bisogno, come si sa, di terreni umidi per natura, o di terreni che possano avere una certa irrigazione. E i competenti affermano che la Musa Paradisiaca potrebbe avere una certa propagazione in Somalia. Potrebbe, poi, servire sia per l'alimentazione, sia per usi industriali. La farina che dà la Musa Paradisiaca, dicono i competenti, è piuttosto oscura, ma abbastanza nutritiva, quantunque sia scarsa di glutine. Quindi, il suo uso potrebbe essere una cosa vantaggiosa, perchè costituendo in parte anche un nutrimento degli indigeni, permetterebbe di utilizzare i terreni, anzichè per la coltura di piante alimentari, per lo sviluppo delle più importanti piante industriali.

Ma io credo, ed avrò piacere se il senatore Lanciani mi darà qualche elemento, e mi faccia delle osservazioni per correggere la mia opinione, che si tratti di una pianta la quale possa solamente dare degli elementi nutritivi per le popolazioni locali e la cui coltura, quindi, non si possa soverchiamente allargare.

Inoltre, vi è un limite economico a tale coltura: il limite che si potrebbe dire dell'utilità comparata. Se domani ci sono dei posti irrigui dove si porta dell'acqua, e con grandi spese e con sbarramenti, come ora si tenta di fare con l'Uebi Scebeli, e si tenterà in avvenire col Giuba, sarà più utile seminare cotone e canna da zucchero piuttosto che la banana.

Si noti anche che la banana, che è merce povera, ha difficoltà di esportazione per i suoi frutti, perchè appunto le coltivazioni verrebbero ad essere distanti dai porti, e bisognerebbe sostenere una spesa sensibile per il trasporto. Le navi che poi dovrebbero trasportare la banana dalla Somalia in Italia e altrove sono inadatte; senza, poi, tener conto della scarsezza del nostro tonnello e della mancanza gravissima del carbone. Tutte difficoltà che ostacolano l'attua-

zione della proposta dell'onorevole interrogante. Certo, una parte delle difficoltà accennate potrebbe essere eliminata, con acconci provvedimenti; ma non si potrebbe mai ottenere dall'intensiva produzione della banana una diminuzione sensibile del consumo dal pane come dice il senatore interrogante. Con ciò non intendo negare la utilità della cosa, ma solo restringerla entro certi limiti.

Quanto, poi, alla coltivazione statale qui patrocinata dal senatore Lanciani, io credo che questa sia ancora più difficile che non la coltivazione privata.

La coltivazione statale prima di tutto urta contro il regime della terra in Somalia, che è in gran parte di proprietà degli indigeni; e per trattare con questi è molto più adatto un privato che non il Governo. In secondo luogo, il Governo, quando si tratta di coltivazioni statali, spende molto di più e guadagna meno di un privato. Preferirei, quindi, dare degli incoraggiamenti ai privati affinché facciano per conto loro le coltivazioni, indirizzandoli con consigli ed osservazioni e con studi sperimentali speciali, e lasciare poi ad essi ampia libertà di iniziativa.

Il senatore Lanciani ha fatto bene a richiamare l'attenzione del Governo anche su questo punto, perchè tutto ciò che interessa in questo momento l'alimentazione nostra, come tutto ciò che interessa la valorizzazione delle colonie, deve stare sommamente a cuore di tutti. Quindi, prenderò nota delle sue osservazioni, e cercherò di trarne profitto richiamando su di esse l'attenzione del governatore della Somalia perchè prenda i provvedimenti opportuni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Lanciani.

LANCIANI. L'interrogazione che mi sono permesso rivolgere ai ministri delle colonie e dell'agricoltura è di una semplicità così elementare, che non occorre commentarla con vane parole. Io vengo però a porgere all'onorevole ministro delle colonie vivi ringraziamenti per la cortese risposta che ha voluto concedermi.

Un considerevole numero di italiani ha una vaga idea che in una certa parte dell'Africa deve esistere una certa colonia chiamata Somalia. E questo è tutto. Che la colonia esista o no, poca differenza può recare alla Madre Patria perchè le mutue relazioni di produzione

importazione ed esportazione sono pressochè nulle. Tutte le colonie delle altre nazioni Olanda, Inghilterra, Stati Uniti, Portogallo, ecc., hanno costituita una individualità produttiva spiccatissima, caffè, spezie, frutta, lana, pellicerie, cotone, metalli, ecc. La nostra, una delle più ideali regioni del mondo, capace di ricche e svariate produzioni non prodotto fin ora che un codice di ordinamenti più o meno opportuni a petto del quale il codice di Amurrabi diventa una bazzecola. Il vastissimo paese ancora ha da essere messo in valuta materiale tangibile, tale da essere apprezzata da chi appartiene alla Madre Patria, e sostiene le spese di occupazione.

Si tratta dunque di metterla in valore in armonia coi bisogni presenti della Madre Patria, svolgendo, a cagione d'esempio, la coltura della banana. Così hanno già fatto le altre Nazioni con pieno successo. L'America con la « Fruit Company » che coltiva a banane diecine di migliaia di ettari nel Venezuela e nel Nicaragua: così l'Inghilterra per la Giamaica, così credo il Portogallo per le Canarie. La produzione ha preso uno sviluppo così enorme che si è costruita una flotta di vapori *ad hoc* pel commercio del frutto prezioso.

Così la banana entrata definitivamente nel regime dell'alimentazione mondiale è attualmente venduta in Inghilterra e negli Stati Uniti a 10 cent. con beneficio del produttore, cosicchè un operaio con 50 cent di banane e 30 cent. di pane può ottenere il pasto meridiano salubre, piacevole, economico, nutriente. Se al produttore privato si sostituisse lo Stato la banana che ora costa due lire, potrebbe essere venduta a 7 centesimi.

Non è il caso di abbandonarsi ad esagerazioni. Ma a me pare certo che se i terreni del Giuba e dell'Uebi Scebeli fossero messi in valuta nel modo indicato, il consumo del pane, che ora grava sul bilancio dello Stato per sei miliardi, potrebbe essere sensibilmente diminuito. Perciò torno a pregare l'onorevole ministro delle colonie e il suo collega dell'agricoltura a non voler lasciare cadere in oblio la mia raccomandazione.

Credo che valga la pena di occuparsene senza grave ritardo.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione

dell' onorevole senatore Calisse al ministro degli affari esteri « per conoscere se abbia provveduto o intenda provvedere affinché il Governo francese non lasci senza pensione nè altro soccorso gli italiani i cui figli, arruolati per legge nell'esercito della Repubblica, morirono in guerra ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri onorevole Di Saluzzo.

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La legge francese del 31 marzo 1919 sulle pensioni ai militari, esclude dal beneficio della pensione gli ascendenti di nazionalità straniera i cui discendenti sono morti combattendo al servizio della Francia. L'articolo 28 di questa legge prescrive infatti tassativamente che, per aver diritto alla pensione, gli ascendenti debbono essere di nazionalità francese, debbono avere, se maschi più di 60 anni, se femmine più di 55, oppure essere invalidi al lavoro; non debbono essere iscritti sui ruoli d'imposta sul reddito e debbono provare che all'atto della domanda non esistono ascendenti di grado più prossimo del defunto. Con questa disposizione restano esclusi dal beneficio della pensione gli ascendenti di nazionalità straniera dei giovani morti combattendo nelle file dell'esercito francese e soprattutto restano colpiti gli ascendenti di molti giovani di famiglia italiana i quali, essendo nati in Francia e avendo perciò acquistata per legge la cittadinanza francese, hanno poi dovuto prendere servizio nelle file di quell'esercito. Non è il caso di fare paragoni, ma non si può disconoscere che l'Italia si è dimostrata in quest'argomento molto liberale ed umana, perchè, nonostante le sue gravi condizioni di bilancio e senza attendere il trattamento della reciprocità, ha largito la pensione a tutti gli individui, di qualsiasi nazionalità (e alle loro famiglie) che siano rimasti feriti o siano caduti combattendo nelle file del nostro esercito.

A questa stregua il Governo ha creduto legittimo e doveroso chiedere alla Francia la reciprocità di trattamento per i nostri connazionali che avessero servito in qualsiasi reparto dell'esercito francese e fossero rimasti feriti o siano caduti durante la recente guerra. Il Regio ambasciatore a Parigi è stato incaricato di fare presso la Repubblica alleata dei passi il cui

esito si ha ragione di ritenere sarà conforme ai nostri desideri.

Recentemente infatti anche l'illustre presidente onor. Tittoni, in occasione del suo incontro a S. Sebastiano col sig. Bourgeois, ebbe a richiamare l'attenzione di lui e del sig. Goud, alto funzionario del Quai d'Orsay, facente parte della Delegazione francese alla Società delle Nazioni, sulla questione e ne riceveva il 17 agosto le seguenti assicurazioni:

« Paris, le 17 août 1920.

« Monsieur le Président,

« Comme je vous l'avais promis, je me suis occupé dès mon retour de la question des parents italiens des soldats français morts pour la cause commune.

« Le texte de la loi votée le 31 mars est trop formel pour qu'il y soit dérogé par simple mesure administrative, mais je suis heureux de vous faire connaître qu'un projet de loi a été déposé par le ministre des affaires étrangères pour amender dans le sens d'une juste équité la loi du 31 mars.

« J'ai informé M. Léon Bourgeois de nos démarches et de leur suite, et vous pouvez être assuré qu'en ce qui le concerne, il prêtera l'appui de sa haute autorité à la proposition faite par le ministre.

« Il est à souhaiter que toutes les questions qui peuvent créer de nuages dans la vieille amitié franco-italienne, soient aussi aisées à résoudre ».

Successivamente queste assicurazioni avute dal nostro illustre Presidente venivano confermate dall'ambasciata italiana a Parigi, la quale in data 2 corrente comunicava che la questione si trovava dinanzi al Parlamento francese e che oltre al progetto di legge governativo, si trovavano dinanzi al Parlamento stesso anche varie proposte di iniziativa parlamentare nello stesso senso.

Pertanto, il Governo confida che la Francia sanzionerà con la legge un concetto che è di evidente giustizia e che racchiude in sé un alto principio di umana solidarietà. E così gli ascendenti di quei nostri prodi giovani che combattendo sul suolo straniero, hanno immolato le loro vite per la vittoria comune facendo un sacrificio non meno glorioso, e meritorio di

quello fatto dai caduti sul suolo patrio, giacchè unico era il fronte come unico l'ideale della guerra, riceveranno anche in forma tangibile il ben dovuto pegno della generale riconoscenza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Calisse per dichiarare se sia soddisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Calisse.

CALISSE. Riconosco che per riparare al grave fatto che è stato oggetto della mia interrogazione non v'era altra via che quella che il Governo ha preso.

Il fatto che è stato deplorato è una conseguenza della legislazione francese, la quale, come ha già nella sua cortese risposta dichiarato l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri, stabilisce che non possono godere del diritto di pensione se non i cittadini francesi. In conseguenza, le persone che hanno avuto i figli morti in guerra se non sono francesi (e questo, accade specialmente per gli italiani), non hanno la pensione. Si deve cambiare quindi lo stato della legislazione francese, ed il Governo non poteva fare altro che intervenire per via diplomatica in questo senso.

Ma vi è una circostanza grave che si deve notare. Il fatto che noi deploriamo, e che speriamo sia riparato, è molto più frequente e si avvera molto più facilmente di quello che possiamo pensare.

Sono molti i figli di genitori italiani, residenti in Francia, che diventano francesi: un grande contributo essi hanno dato all'esercito e alla salvezza di quel paese, perchè il Codice là stabilisce che siano francesi i figli degli stranieri quando essi là nascano e lascia soltanto il diritto di opzione, cioè di rinunciare alla cittadinanza francese per riprendere quella della famiglia, se nell'anno che segue la maggiore età ne facciano regolare dichiarazione. Ora si pensi che la maggior parte dei nostri emigranti è formata da lavoratori, gente non esperta delle leggi, e che si trova in condizioni non favorevoli per la difesa della propria nazionalità. Si aggiunga la grande agitazione che ha turbato la regolarità degli uffici nel tempo della guerra, e si comprenderà come i figli delle nostre famiglie residenti in Francia, quasi senza avvedersene, spesso indipendentemente dalla loro

volontà, si siano trovati tramutati in cittadini francesi, perchè hanno fatto scorrere il termine richiesto per la contraria dichiarazione: di più, alcune classi di leva, nel tempo della guerra, sono state chiamate alle armi prima che raggiungessero la maggiore età, quando cioè, i giovani non erano ancora al tempo da fare l'opzione.

Quindi francesi, quindi soldati della repubblica, quindi caduti per la Francia in guerra, e ai loro genitori, perchè italiani, nessun diritto di risarcimento qualsiasi.

L'onorevole sottosegretario molto opportunamente rilevava come la nostra legislazione è più liberale e più umana, perchè noi, quando abbiamo innanzi chi ha perduto per la nostra patria la vita, crediamo che sia dover nostro dare il possibile compenso a chi a quella vita aveva dato origine e poteva in essa avere il suo conforto e forse l'unico suo necessario sostegno. E tuttavia è da osservarsi che in Italia una diversa disposizione avrebbe assai minore importanza di conseguenze che in Francia, per la differente condizione e la tanto minore quantità degli immigrati presso di noi; perciò tal questione interessa molto più noi di quanto non possa interessare la Francia.

Io voglio aver fiducia in quanto l'onorevole sottosegretario ha dichiarato: e, dacchè egli lo ha nominato, voglio anche io fare al nostro illustre Presidente un vivo ringraziamento, perchè egli non ha mancato, nel recente convegno diplomatico di San Sebastiano di valersi della autorità sua per agevolare quella che speriamo sia la definitiva soluzione della questione.

Io confido che il Governo non si arresterà all'inizio di quest'azione anche per un'altra ragione; cioè, perchè frattanto avviene che il bisogno spinge le famiglie italiane a chiedere la cittadinanza francese, essendo questa la condizione necessaria per ottenere la pensione per i figli di cui sono rimaste prive. E la concessione è loro fatta, se la famiglia è tale che possa portare utilità al paese che l'assume; se ha figli, gioventù, facoltà di lavoro, buono stato economico. Se invece è una famiglia che tali condizioni non abbia, si respinge e si lascia a noi, facendo così una specie di processo di selezione, tutto a danno dell'Italia.

A questo proposito mi permetto ancora di pregare l'onorevole sottosegretario di Stato, e

per esso il Governo, perchè veda se i nostri agenti consolari, come non vorrei dubitare, pongano in tali questioni tutta quella autorità che debbono avere, tutto quello zelo che debbono impiegare: se così faranno, questi mali che noi abbiamo lamentato saranno certamente più lievi, e sotto il nostro nome i nostri connazionali saranno più rispettati e garantiti. Bene l'onorevole sottosegretario di Stato ha concluso, che in sostanza la patria nostra all'estero vale quanto la tutela che noi sappiamo fare dei nostri cittadini colà residenti. Se questi si sentono là sicuri sotto la nostra bandiera è certo che dagli altri sarà rispettato in essi il loro paese: altrimenti, nella sopraffazione che essi possano soffrire, nella umiliazione in cui possono esser spinti, saranno il simbolo della nostra debolezza, il segno della nostra noncuranza, e su noi, cioè sull'Italia, ricadranno le conseguenze. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole senatore Calisse è esaurita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Provvedimenti per il credito ed i contratti agrari delle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità** » (N. 180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti per il credito ed i contratti agrari delle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità** ».

Ieri la discussione si svolse ampiamente su questo disegno; ritengo quindi che l'onorevole ministro di agricoltura, che si era riservato di fare alcune dichiarazioni, possa farle opportunamente in sede della discussione degli articoli. Consente l'onorevole ministro?

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Veramente la discussione generale di questo progetto di legge s'è svolta ampiamente, ma solo da parte degli oppositori del disegno. Dal canto mio non ho potuto fare che delle brevissime dichiarazioni, le quali, più che altro, tendevano ad assicurare il Senato che nessuno aveva mai inteso di togliere ad esso la possibilità di introdurre le modificazioni che la sua sag-

gezza avesse creduto opportuno. Ad ogni modo, di fronte alla cortese insistenza dell'onorevole Presidente, io non oso replicare, e per cooperare in qualche modo all'economia delle discussioni del Senato, rinuncio al discorso che in risposta alle osservazioni fatte avevo preparato in difesa del disegno di legge, riservandomi di esporre qualche più diffuso apprezzamento nella discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procederà ora alla discussione degli articoli.

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Art. 1.

Agli Istituti che compiono operazioni di credito agrario ai sensi delle leggi vigenti in materia è concesso un termine utile di 90 giorni dalla scadenza per elevare il protesto delle cambiali agrarie che furono emesse in dipendenza di prestiti a beneficio di terreni coltivati a cereali e che si matureranno dalla data della pubblicazione della presente legge fino al 30 settembre 1920.

A favore dei detti Istituti decorreranno gli interessi di mora dal giorno della scadenza degli effetti in misura non superiore al 6 per cento.

Approvato.

Art. 2.

Nei comuni del Mezzogiorno e delle isole, dove il raccolto dei cereali è stato gravemente danneggiato dalla siccità, i conduttori di fondi coltivati a cereali hanno facoltà di richiedere una proporzionale riduzione del corrispettivo di affitto dovuto per l'anno agrario 1919-20, anche quando il detto corrispettivo sia stato già pagato.

Qualora il corrispettivo di affitto per l'anno agrario suddetto sia dovuto in natura, il conduttore avrà diritto di prelevare anzitutto la quantità di cereale che, ai sensi delle disposizioni in materia di requisizione, esso può ritenere per i bisogni della propria famiglia, commutando in danaro la parte del canone, che, per

insufficienza del prodotto, non potesse corrispondere in natura.

Le disposizioni del precedente capoverso sono applicabili anche ai debitori di canoni enfiteutici, di censi, di livelli o di altre prestazioni pagabili in natura.

Agli effetti di tale commutazione il cereale dovuto sarà valutato ai prezzi di requisizione dell'annata agraria 1918-19.

In caso di controversia decideranno le Commissioni di cui all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880.

PRESIDENTE. Sono stati presentati vari emendamenti all'articolo 2:

uno dall'onor. Fulci, il quale chiede che al primo comma dell'articolo siano aggiunte le parole: « qualora l'affitto sia stato fatto per più anni, il conduttore non può domandare riduzioni se fu compensato dalle precedenti raccolte »;

un altro dall'onor. Mango, il quale chiede la soppressione dell'art. 2 e, subordinatamente, la soppressione delle parole: « anche quando il detto corrispettivo sia stato pagato »;

un terzo dall'onor. De Amicis Mansueto, il quale propone che dopo le parole « anno agrario 1919-20 » sia soppresso l'inciso: « anche quando il detto corrispettivo sia stato già pagato ».

MICHELI, ministro di agricoltura. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, ministro di agricoltura. Il punto che ha incontrato maggiori opposizioni in questo progetto si riferisce all'art. 2, giacchè, come ieri gli oratori hanno dichiarato, le disposizioni relative al credito agrario hanno ottenuto il generale consenso. Ora io credo doveroso avvertire che, prima della presentazione di questo disegno di legge, le cui disposizioni erano già state preparate per un decreto-legge dall'antecedente Ministero, ho avuto occasione di studiarlo personalmente con numerose commissioni di agricoltori venuti dalle varie provincie e presentate, quasi sempre, dai rappresentanti politici delle provincie danneggiate. Per questo non mi è parso che vi potesse essere un contrasto di interessi fra le varie classi in quanto esse furono sempre concordi nei loro propositi di ottenere cioè, come per lo passato

di fronte ad altri disastri del genere, gli aiuti del Governo. Questo unanime consenso delle varie parti politiche, dalla più conservatrice alla socialista, io debbo ricordare al Senato perchè non solo si è rinnovato alla Camera, dove non è sorta alcuna voce di dissenso, ma nei giornali politici che hanno discussa la questione ed anche nella massa stessa degli agricoltori nessuno dei quali ha mai fatto pervenire a me alcuna voce discordante. Per questo il Governo era autorizzato a ritenere che anche questo articolo 2, dovesse senz'altro meritare l'approvazione dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. Io ho ascoltato, con tutta la meritevole deferenza, le parole colle quali l'onorevole Melodia e gli altri senatori che parlarono ieri hanno creduto di opporre svariate argomentazioni al concetto sostanziale di questo articolo, ma non ho potuto cambiare il mio avviso, per quanto, ripeto, il Governo non intenda porre su questa legge alcuna questione di fiducia. Ho però il dovere di insistere per l'approvazione di questo articolo e degli altri contrastati perchè contengono modificazioni al diritto privato, pel fatto che formano un insieme studiato armonicamente e senza il quale, io credo che la legge stessa finirà per venir meno per questa parte allo scopo pel quale essa è stata concepita.

Il Governo si è, e non da oggi solo, gravemente preoccupato della necessità della produzione del grano in tutto il paese e ne ha fatto uno dei cardini della sua opera, appunto per arrivare, attraverso la produzione interna, a diminuire quel gran debito annuale, che è la falla principale del bilancio e del quale anche recentemente il Senato si è occupato.

Ne viene di conseguenza la opportunità che il Governo cerchi di dare aiuto e risarcimento alla cerealicoltura nelle regioni dove è stata colpita.

Per questo il provvedimento dell'art. 2, che è effettivamente un provvedimento che regola i rapporti fra cittadini, assurge al carattere di provvedimento d'indole sociale e d'interesse pubblico. Giacchè è di questo solo che il Governo si è dovuto preoccupare, quando si è trovato, ad esempio, di fronte alla Capitanata, regione che coltiva a cereali 300,000 ettari e produce in media quattro milioni e mezzo di quintali di cereali e si è constatato come il continuo abbattersi sopra di essa di flagelli e

disastri aveva indotto quella popolazione agricola alla disperazione, in guisa da trascurare o abbandonare la coltivazione dei cereali. Ed allora di fronte all'entità del problema si è creduto non solo di limitarsi alla sovvenzione agraria, ma di vedere se nei rapporti tra proprietari e fittabili qualche temperamento non fosse suggeribile che servisse a sanare lo spirito dei coltivatori di questa regione fertilissima e metterla in condizione di dare al raccolto nazionale il contributo fornito pel passato.

Ecco il perchè dell'art. 2. E non sembra il caso, onorevoli senatori, di ritenere la proposta del Governo contraria ai diritti della proprietà, in quanto non ha esteso il provvedimento alle varie produzioni che possono concorrere in una azienda agricola al pagamento dell'affitto, ma si è limitato alla sola produzione dei cereali.

Ecco perchè nessuna influenza nel dibattito possono avere quei casi che l'on. Melodia, valendosi della sua pratica conoscenza dei luoghi ha portato ieri davanti al Senato: fra i vari l'esempio del coltivatore di lino, che è riuscito a guadagnare centinaia di migliaia di lire, mentre pagava poche migliaia di lire al padrone!

Siamo di fronte a colture industriali e i conduttori non possono trarre alcun vantaggio dal proposto provvedimento, perchè esso è limitato solo ai conduttori di fondi coltivati a cereali; questo esclude in gran parte anche quanto è stato accennato come possibilità di voler giovare a conduttori di fondi non bisognosi, per essersi locupletati durante la guerra; e il Senato lo comprene bene, quando ricordi che locupletarsi durante la guerra, attraverso la coltivazione dei cereali era troppo difficil cosa perchè il frumento aveva un prezzo d'imperio, della mitezza del quale gli agricoltori si sono sempre lagnati, affermando di ricavare dal prezzo di requisizione nemmeno il compenso delle spese. I conti colturali, che i cerealicoltori delle varie parti d'Italia hanno portato al Ministero d'agricoltura, dimostrano chiaramente come anche i coltivatori diretti, quelli che non hanno bisogno di mano d'opera altrui, sono in perdita e in buona parte rendono un vero servizio allo Stato coltivando cereali.

Ora dato questo, come è possibile che nella permanenza di tali condizioni di cose, nei fondi coltivati a cereali vi siano stati dei conduttori

che si siano locupletati a danno dello Stato, tanto da poter essere chiamati quasi col titolo...

MELODIA. Non ho detto questo!

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Onorevole Melodia, combattendo l'articolo 2, ella ha accennato che esso giovava a questi signori; ora, siccome l'articolo si limitava ai fondi coltivati a cereali, io dovevo così interpretare le sue parole; posso averle male interpretate, e ne sarei lieto.

Ma dall'onorevole Melodia abbiamo sentito un'altra cosa. Egli ha ricordato in quali difficoltà si trovino tutti i conduttori di fondi, specialmente quelli che non coltivano direttamente e che hanno bisogno della mano d'opera per il fatto che nelle sue regioni la mano d'opera non vuole lavorare più di cinque ore! Ha accennato alla mancanza del foraggio e del concime e ad altro ancora. Tutte queste difficoltà si ripercuotono sopra il costo dei prodotti e quindi sopra il reddito che ne deriva ai conduttori. E ciò in via ordinaria, quando le cose vanno bene, ma quando come in queste regioni si dà la sfortunata condizione di cose che un anno va bene e due vanno male e che ad un disastro sfortunatamente ne succede un altro, domando se non sia lecito e ragionevole venire in aiuto a coloro che assumono in queste condizioni difficilissime la conduzione dei fondi, mentre i proprietari spaventati si astengono da questa conduzione che per loro riesce impossibile. Il Governo non può a meno di andare incontro a questa classe che si rende da questo punto di vista tanto benemerita della produzione per cercare di aiutarla a sorpassare momenti tanto difficili.

Non debbo qui prendere le difese di una classe a danno di un'altra, ma credo lecito rilevare che tra un agricoltore che insieme agli sperati vantaggi pone in bilancio i rischi della cerealicoltura, e ne affronta le difficoltà, in taluni casi notevoli, con indubbio vantaggio del paese, ed un proprietario assenteista, sia certo il primo che meriti tutto l'interessamento del Governo, il quale è sicuro di ritrovarne il nome non negli elenchi dei sopraprofiti di guerra ma in quelli dei debitori dell'istituto di credito agrario!

A chiarire le ragioni per le quali si ritenga opportuno le disposizioni di favore di cui si discute, e poichè il dibattito concerne prin-

principalmente la Capitanata e le altre provincie già arvicolate, io debbo qui richiamare alcune circostanze. È noto che, a causa principalmente della invasione delle arvicole, in Puglia, e specialmente in provincia di Foggia, il raccolto andò quasi totalmente distrutto nelle annate agrarie 1913-14, 1914-15 e 1915-16 e che negli anni 1916-17, 1917-18 e 1918-19 si ebbe solo una volta, nel 1918, un buon raccolto.

In ausilio dei cerealicoltori delle zone predette furono adottati i noti provvedimenti a favore delle provincie arvicolate, nonché speciali provvidenze di credito agrario.

Ora, negli anni 1916-17, 1917-18 e 1918-19 dovettero quegli agricoltori non solo superare le difficoltà (scarsenza di mezzi, elevatezza della mano d'opera, ecc.) derivanti dalla guerra, ma sopportarono il peso delle conseguenze del mancato prodotto degli anni precedenti, per guisa che non fu dato ad essi di ricostituire le loro aziende e di rimettere in ripristino i loro bilanci; tanto è vero che sul raccolto del 1920 e del 1921 grava il pagamento del residuo loro debito verso lo Stato e cioè il terzo del debito globale ricadente sul raccolto del 1919, per sovvenzioni ottenute sui fondi anticipati all'uopo alle Casse provinciali dallo Stato. Si aggiunga che sul raccolto degli anni accennati, grava altresì il pagamento delle ultime quote delle cambiali, ratizzate in occasione dei provvedimenti conseguenti alla invasione delle arvicole.

Considerato questo stato di cose, e la necessità universalmente riconosciuta di incoraggiare quei cerealicoltori, affinché non abbandonassero disanimati dal disastro della eccezionale siccità di quest'anno, le nuove seminagioni, era ovvio, (e qui rispondo anche ai rilievi dell'on. Mango) era ovvio, ripeto, che non potesse nè ritenersi sufficiente l'applicazione dell'art. 1617 del Codice civile, il quale richiede il ricorso all'autorità giudiziaria caso per caso e la cui applicazione, quindi, avrebbe potuto essere fonte di liti o almeno di lunghi e costosi accertamenti e procedure, mentre trattavasi di un disastro interessante intere regioni e per il quale conveniva provvedere con speciale disposizione generale, come erasi fatto in casi precedenti; nè farsi ricorso al disposto dell'art. 13 del Regio decreto 10 maggio 1917, n. 788, il quale si richiama alle disposizioni della legge per il Mez-

zogiorno che limita la riduzione del canone o del corrispettivo d'affitto a casi determinati che non s'identificano con quelli per i quali volevasi provvedere, data la speciale economia agraria della regione Foggiana, dove, come l'onorevole Melodia ha rilevato, predomina la grande e la media proprietà, e dove per conseguenza la cerealicoltura è effettuata da grandi e medi affittuari.

Qualcuno ha criticato la proporzionalità della riduzione ma debbo osservare che essa è già introdotta nella legislazione nostra, fra l'altro dal decreto 10 maggio 1917, e che appunto la riduzione è proporzionale al danno allorchè almeno la metà del raccolto del grano sia colpito; nella legge posteriore per le arvicole, si è adottato il medesimo concetto.

Non è quindi un criterio nuovo che si cerchi oggi di introdurre nella nostra legislazione; esso ha già precedenti numerosi purtroppo, perchè le annate sfortunate che si sono addensate sopra la nostra popolazione rurale, specialmente nel Mezzogiorno, non sono poche.

Ma vi è anche una tradizione storica in questo particolare apprezzamento di condizioni che ogni tanto si vengono ripetendo: giacchè anche nelle leggi borboniche noi abbiamo casi speciali in cui sono contemplate queste riduzioni di fitto. E questo perchè appunto al disopra di quella percentuale abituale e prevedibile che il proprietario tiene conto quando stipula l'affitto, quando succedevano eccezionali calamità che venivano a menomare grandemente la produzione agricola, sono sempre occorsi e, credo, necessiteranno sempre, speciali provvedimenti che consentano una riduzione ulteriore ed eccezionale. A conforto di questa mia affermazione, ricorderò la legge napoletana del 10 giugno 1817 la quale, nel suo titolo 4 « Richiami per disastri », consente la diminuzione delle tasse ai proprietari, quando una straordinaria intemperie o altro accidente abbia distrutto almeno la metà della rendita, ma soggiunge: « Non può domandarsi rilascio nè moderazione da proprietari che han dato in affitto i fondi danneggiati se essi non sono stati obbligati ad accordare ai loro fittuari un escomuto eguale alla metà del fitto annuale ».

Ebbene anche ora i proprietari delle provincie colpite hanno chiesto l'esonero dei tributi, e credo verrà loro concesso. Contempo-

raneamente con questo articolo si accorda al fittabile la diminuzione del canone. Manteniamo così la consuetudine che, attraverso cambiamenti di regimi e di governi, si è conservata perchè basata sulla dolorosa necessità dei fatti.

Quanto poi alla questione del valore delle terre, l'onorevole Melodia ha creduto di accennare alle condizioni difficili nelle quali la proprietà dei suoi paesi si svolge in riguardo agli affitti antecedentemente fatti. Ma si tratta di sproporzioni che nei canoni stipulati nell'anteguerra si verificano in tutti i paesi nostri.

Nè io intendo certo obbiettare ai dati, che egli ci ha presentato con quella competenza che tutti gli riconoscono; ma solo io debbo completare le affermazioni da lui fatte.

E poichè il valore dei terreni di buona qualità in quelle regioni pare non superi le lire 1000 per ettaro, e il frutto è da 90 a 100 lire, secondo gli estagli accennati, avremo così un interesse sul capitale del 10 per cento; ebbene colla riduzione della metà l'interesse sarà ridotto al 5 per cento!

Ora io non so quanti sarebbero gli agricoltori di altre parti d'Italia a lagnarsi di fronte all'assicurazione del 5 per cento netto sul loro capitale agricolo, poichè in troppi casi hanno un investimento inferiore. Ecco perchè pare a me che le cifre dall'onor. Melodia portate a questo riguardo non siano, all'effetto della nostra contestazione, concludenti.

Ad ogni modo ho terminato il mio esame e non mi rimane altro che aggiungere una breve dichiarazione.

L'onorevole Melodia ha insistito, e l'onorevole Mango ugualmente, nella necessità che il Senato veda di tutelare anche in sede di questo articolo quelli che sono i diritti della proprietà. Ora il Senato non può dubitare che il Governo abbia obbedito, nella compilazione di questo progetto di legge, a dei sentimenti meno che riguardosi verso la proprietà stessa: il Governo prima della chiusura della Camera, ha presentato un progetto di legge il quale consente l'aumento dei canoni di affitto fino all'80 per cento, per tutte le stipulazioni locative fatte prima del 30 giugno 1918. Con questo egli ritiene di avere affermata la sua chiara direttiva in proposito. Nè ci sembra contraddizione il fatto di venir ora a chiedere una particolare diminuzione; deve anzi ritenersi

come l'eccezione che conferma la regola; eccezione che il Senato ci deve consentire, perchè essa darà una maggior forza al Governo presentatore del progetto accennato, domani, quando nell'altro ramo del Parlamento si troverà di fronte a coloro i quali lo osteggeranno perchè contrari, per ragioni opposte a quelle che abbiamo ieri ascoltato, a concedere miglioramenti di sorta ai proprietari terrieri. Allora il Governo potrà ricordare efficacemente questo suo atteggiamento in Senato, ove esso possa aver condotto al riconoscimento delle condizioni particolari in cui versa la classe degli affittuari. Ma, qualsiasi possa essere il risultato del dibattito, io penso che sempre unico debba essere il criterio del Governo: di cercare cioè di contemperare gli interessi di tutte quelle classi che della terra e per la terra vivono, perchè soltanto nella concorde cooperazione di esse può aversi l'interesse della produzione nazionale. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mango.

MANGO. Sento il dovere di limitarmi oggi a pregare il Senato di votare senz'altro la soppressione dell'art. 2. Riconosco di avere a lungo ieri abusato della pazienza del Senato e gliene chiedo venia. Credo che anche oggi l'onorevole ministro, per quanto si sia sforzato di difendere dal lato politico e giuridico le disposizioni in quelle contenute, abbia invece ribadito l'assunto mio: che cioè le disposizioni vigenti, non solo del codice civile ma soprattutto del decreto-legge del 1917, in armonia con la legge sul Mezzogiorno cui esso si riferisce, siano più che sufficienti a proteggere gli agricoltori veri e propri. Perciò non vi è punto bisogno per favorire la classe dei grossi fittuari, che pur qualche volta sfrutta i lavoratori, di dare colpi così esiziali al diritto di proprietà, mancando stranamente di ogni equità verso chi paga esattamente le imposte ogni giorno più crescenti.

E, per raggiungere fini così poco encomiabili, parei riprovevole il sanzionare eresie giuridiche come quella di togliere al canone enfiteutico quel criterio essenziale di immutabilità che è rappresentativo del dominio utile, e lasciare invece che il suo ammontare dipenda da eventi quali la pioggia e la siccità.

Onorevole Micheli, che diremo poi del trat-

tare come un indebitato da restituire, tutto ciò che si è riscosso in soddisfazione di un credito?! Questo significa, come ieri dimostrai, sovvertire ogni criterio giuridico più fondamentale, per far piacere a chi non è certo più disgraziato del proprietario.

Ringrazio ad ogni modo l'onorevole ministro per aver dichiarato che non si pone su questo la questione di fiducia, per quanto non sia il capo del Governo...

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Ho parlato a nome del Governo: sono stato delegato da lui.

MANGO. Prendiamo atto con piacere che anche il capo del Governo, il quale parmi ci ascoltasse con benevolenza, abbia riconosciuto che sarebbe stato per lo meno esagerato il porre la questione di fiducia sulla richiesta dell'art. 2 di far strazio anche del codice civile. È già troppo il suo insistere nell'invito, sia pure per pretese ragioni di opportunità, rivolto al Senato di voler votare favorevolmente a questo articolo. Io voglio invece augurarmi che verrà senz'altro accolto il primo mio emendamento, che prego voler porre ai voti.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ho chiesto di parlare direi quasi per un fatto personale. L'onorevole ministro ha interpretato le mie parole (poiché non posso credere che abbia voluto farmi dire quello che non ho detto) in un senso ben diverso dal pensiero che ebbi quando le pronunciai. Mi è parso che l'onorevole ministro abbia detto oggi che io ho gettato il nome di « locupletari » su tutti coloro che coltivano le terre. Ma no, onorevole ministro, ho detto che pochi fra quelli, anzi ricordo di averlo detto due volte: non solo non molti, ma pochi di quelli, per essere esonerati, per imboscarsi, hanno preso in quell'anno delle terre ed hanno avuto il loro premio, perchè l'elevatezza dei prezzi dei prodotti e le annate buone succedutesi hanno fatto sì che si sono arricchiti; ed hanno avuto il doppio gioco di conservare la pancia ai fichi e di riempire le tasche di quattrini.

Per tutti gli altri ho tutta la stima possibile e ritengo anzi che essi sono benemeriti, perchè hanno dato tutta l'opera loro per aumentare la produzione alimentare quando il paese ne aveva grande bisogno. Essi hanno avuto il

giusto premio quale compenso del loro lavoro, con gli alti prezzi dei loro prodotti. E mi associo anzi a coloro che hanno chiesto all'onorevole ministro di alzare ancora il prezzo del frumento per il 1921, poichè tutte le spese e specialmente la mano d'opera, tanto quella necessaria, quanto quella che bisogna pagare per effetto della disoccupazione, senza averne vantaggio alcuno, sono tutte in progressivo aumento.

Un'altra osservazione mi permetto di fare a ciò che è stato detto dall'onorevole ministro. Questi ha parlato delle annate scarse del 1913-1914. Creda ad un pugliese che dalle condizioni della proprietà in Puglia se ne intende, che vi sono ben pochi coltivatori i quali hanno adesso nel 1920 le stesse terre che avevano nel 1913, 1914, senza che sia intervenuto un nuovo contratto? Se, onorevole ministro, potessi avere con lei una conversazione privata, le farei vedere una statistica esatta dalla quale risulta che nemmeno il cinque per cento degli affittuari hanno in fitto nel 1920 le terre che avevano nel 1913-1914.

Non mi parli dunque l'onorevole ministro del 1913-14; ma non parli neppure del 1916, perchè se quella fu annata rovinosa per le arvicole, lo fu per i proprietari, poichè le Commissioni arbitrali furono di una larghezza tale che i proprietari non solo dovettero rinunciare ad esigere la parte loro spettante per quell'anno, ma dovettero altresì restituire quello che avevano avuto negli anni precedenti. Di questi casi ne potrei citare a centinaia.

Se l'annata del 1916 potesse fornire un argomento, lo darebbe piuttosto in favore che non a danno della mia tesi, perchè si tratta di un'annata, come ho dimostrato, in cui i proprietari furono veramente danneggiati.

Onorevole ministro la maggior parte dei suoi argomenti sono a dimostrare la necessità di venire in aiuto degli affittuari. In questo siamo tutti d'accordo; io credo che nessuno vi sia in quest'aula che non riconosca la necessità che lo Stato sovvenga costoro e tenga conto che parecchi di essi si trovano senza quei capitali che sono loro indispensabili per poter coltivare nell'anno futuro la terra. Ma da questo a voler mettere una parte dell'aiuto che ad essi ci da, a carico dei proprietari, specialmente quando questa disposizione viene a coincidere proprio

nell'anno in cui la proprietà è così straordinariamente gravata d'imposte, in cui i proprietari stanno avendo ogni giorno delle piccole cartelle degli agenti delle imposte le quali hanno gettato lo squallore in tante famiglie, ci corre non poco. Ma crede, onorevole ministro, che sia proprio questo il momento più opportuno per gravare anche sotto questa forma la proprietà?

L'onorevole ministro dianzi diceva: il proprietario da una proprietà del valore di mille lire ad ettaro ritrae un reddito di 90 lire.

No, onorevole ministro, la terra coltivata a cereali in Puglia ha il valore variabile, secondo la qualità, da due a tre e sino anche a quattro mila lire per ettaro per le migliori qualità. La terra perciò non dà più del due o del due e mezzo per cento, detratte tutte le spese e le imposte. Ora, se questo meschinissimo reddito lo si volesse anche diminuire a favore di coloro che meritano di essere aiutati, ed in questo aiuto, ripeto, sono perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro, si farebbe opera ingiustissima.

Peraltro, come dissi ieri, se per necessità di cose questa parte che si toglie al proprietario dovesse veramente servire per far aumentare la produzione, sarei il primo a votare tutta intiera la legge, perchè dinanzi ad un grande interesse nazionale ogni idea personale deve cessare; ma ella, onorevole ministro non mi ha risposto sulla dimostrazione da me fatta cioè sulla spesa necessaria alle coltivazioni e sulla relazione che su questa spesa può avere la quota che andrebbe a favore dei coltivatori ed a carico dei proprietari.

Prima di finire tengo a fare una dichiarazione, che non mi sarei aspettato di dover fare dopo 44 anni di vita parlamentare. Si è creduto o meglio si è detto a qualcuno che io, sostenendo la questione di cui mi sono occupato, parlassi per interesse personale. Ebbene tengo a dichiarare che le mie poche proprietà sono quasi tutte in amministrazione e quindi, per quel che riguarda i miei interessi particolari, le disposizioni di questo disegno di legge non potrebbero colpirmi. Tengo inoltre a dichiarare che nella mia provincia questa legge non avrà nessuna applicazione, perchè nel Barese il raccolto del 1920 non è stato felice, ma non è stato nemmeno così scarso come nella finitima provincia di Foggia.

Ho voluto fare questa dichiarazione perchè ho inteso che mi si è voluto addebitare di parlare *pro domo mea*. Non l'ho mai fatto nella mia lunga vita parlamentare, sarebbe strano che lo facessi alla fine della mia vita...

PRESIDENTE. Non si deve ter conto delle cose che si dicono fuori di quest'aula!

MELODIA. Io l'ho inteso dire; non l'ho appreso dai giornali, perchè non leggo mai quello che si scrive sull'opera mia politica, che non potrebbe essere mai deviata per nessun articolo di giornale da ciò che la coscienza mi detta. (*Approvazioni*).

Ho voluto fare questa dichiarazione più che altro per dichiarare che la provincia alla quale ho l'onore di appartenere, e nella quale sono nato, non ha nessun interesse in questa legge ed anche perchè, ripeto, mi sarebbe dispiaciuto, ora che sono vicino a lasciare, con la mia vita politica, la mia vera vita, che mi si dovesse fare un addebito che non mi si è fatto mai in questi nove lustri circa di vita parlamentare. (*Vive approvazioni*).

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Pregherei, siccome la discussione ha avuto già un ampio svolgimento, di limitarsi nella esposizione degli argomenti.

Ha facoltà di parlare il senatore Cannayina.

CANNAVINA. Parlerò brevissimamente, soltanto per dichiarare che anch'io ho ragioni speciali d'insistere con gli altri onorevoli colleghi nella proposta, già fatta, della soppressione di quest'articolo, o del rinvio per migliore esame, visto che le considerazioni d'indole pratica, che ebbi l'onore di esporre ieri in ordine alla dizione stessa dell'articolo (il quale, se passasse così com'è, creerebbe una situazione intollerabile e un inestricabile aggrovigliamento di cose), non hanno avuto una risposta sola dall'onorevole ministro.

Del che non mi dolgo: anzi ne traggio argomento per dedurre che queste difficoltà pratiche esistono veramente, specialmente in rapporto a certe consuetudini locali nelle varie provincie del Mezzogiorno, che possono essere ignorate dall'onorevole ministro per l'agricoltura come furono ignorate o trascurate nel dettare le norme per la requisizione dei cereali, ma che ciò non pertanto esistono realmente ed esercitano la loro influenza nella pratica della vita nostra nazionale.

Comunque, noto più specificamente che l'onorevole ministro non ha detto una sola parola neppure sul fatto se la disposizione in esame conceda, come a me pare, riduzione del canone enfiteutico nel caso ipotizzato di diminuzione dei frutti sia pure per siccità, il che è in perfetta opposizione alle norme di legge imperanti e a tutta la tradizione giuridica sull'istituto antichissimo della enfiteusi. Del pari neppure una parola egli mi disse, in risposta, su ciò che a me parve e pare una enormità, e cioè che la prestazioni maturate in quest'anno si debbano dal debitore soddisfare in danaro e non al prezzo di questo anno in cui è maturata la prestazione, bensì al prezzo più basso dell'anno decorso. La cosa ripeto, è tanto enorme da farmi pensare ad un errore di stampa; il che purtroppo non è.

Non voglio poi entrare in altre considerazioni specifiche sui decreti borbonici ricordati dall'onorevole ministro, i quali, per chi ne abbia presente l'insieme e ne conosca tutte le particolari disposizioni, non sono tali da costituire un precedente, nè identico, nè perfettamente analogo a giustifica dell'ormai troppo discusso art. 2 del presente disegno di legge.

Questo dunque, io ho voluto dire per giustificare perchè credo di avere anche io ragioni per insistere, insieme agli onorevoli colleghi, nella soppressione dell'articolo, od almeno in un rimaneggiamento di esso nella forma e nella sostanza, per modo da creare le minori difficoltà ed assicurare agevolazioni alla classe dei coltivatori senza ledere soverchiamente, fino ad annullarli, i diritti dei proprietari.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Per quanto si riferisce ai canoni enfiteutici il terzo capoverso è chiarissimo e non può dar luogo a controversie. Basta leggerlo.

Quanto poi alla prima parte delle eccezioni che l'onorevole Cannavina ha presentato ieri, cioè della possibilità di complicazioni nei riguardi delle requisizioni, io debbo rilevare come io sono a conoscenza solamente della circolare con la quale la requisizione è ordinata dal commissariato dei consumi. In essa si stabilisce che abbiano facoltà di prelevamento dal frumento prodotto i soli coltivatori in propor-

zione della quota che in riguardo alla famiglia, può spettare a ciascuno.

Se poi in altri luoghi anche i proprietari possono fare nello stesso modo io non so che dire; si tratterà evidentemente di una concessione particolare che alcune Commissioni locali avranno creduto di fare per agevolare meglio la requisizione in paesi dove essa non era forse soverchiamente gradita.

In queste eccezionali concessioni non parmi possa trovarsi motivo sufficiente per mettere in imbarazzo il legislatore tanto più che è da sperarsi che presto la requisizione del grano abbia a cessare.

Per questo riterrei che l'articolo dovesse rimanere tale e quale fu compilato.

PATERNÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ, *relatore*. Da parte mia, e anche del collega presente dell'Ufficio centrale, dichiaro che manteniamo le nostre conclusioni e raccomandiamo al Senato di approvare l'articolo così com'è.

PRESIDENTE. Ha la precedenza la proposta di rinvio dei senatori Melodia, Cannavina, Mango e De Amicis.

Leggo la proposta: « Il Senato delibera rinviare in altra sede l'art. 2, e procedere alla discussione delle disposizioni riguardanti il credito agrario ».

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

L'articolo secondo rimane stralciato dal disegno di legge.

PATERNÒ, *relatore*. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Non si può domandare la controprova dopo che il Presidente ha proclamata l'approvazione.

Procederemo ora alla discussione dell'art. 3, che diventa 2, dopo lo stralcio di questo articolo.

Art. 2.

Gli Istituti che compiono operazioni di credito agrario nei comuni di cui all'articolo precedente sono autorizzati, indipendentemente da ogni disposizione di leggi, regolamenti e statuti, a consentire il parziale o totale rinvio e la ratizzazione del pagamento del debito dei

cerealicoltori gravemente danneggiati dalla siccità.

In tal caso l'interesse di mora non potrà eccedere il 6 per cento e il residuo debito sarà garantito, a sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, sul prodotto delle annate, sul cui raccolto andranno a scadere le quote del debito ratizzato.

Il debitore che cessi dalla coltivazione del fondo decadrà dal beneficio del termine.

(Approvato).

Art. 3.

Gli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali, che operano nei comuni di cui all'articolo 2, inizieranno la concessione delle sovvenzioni per le nuove semine a partire dal 1° agosto 1920.

A tale concessione sono ammessi anche gli agricoltori a favore dei quali sia accordato il rinvio e la ratizzazione del debito ricadente sul raccolto del 1920, a sensi dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Quest'articolo dovrà essere modificato dopo lo stralcio dell'art. 2 del disegno di legge.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Una volta che l'art. 2 del disegno di legge è eliminato, si toglierà la parte che si riferisce all'art. 2.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3, cui sono tolte le ultime parole « che operano nei comuni di cui all'art. 2 ».

Chi approva l'articolo così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Nei comuni delle provincie di Foggia, Bari, Campobasso e Potenza e del circondario di Ariano di Puglia, nei quali il raccolto dei cereali è stato danneggiato dalla siccità, è consentita la rateazione della rimanenza dei debiti per le sovvenzioni accordate con i fondi dello Stato e del Banco di Napoli scadenti sul raccolto del 1920.

L'elenco dei detti comuni sarà compilato sentite le relative Deputazioni provinciali, dal Ministero di agricoltura con decreto non soggetto a gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

L'emendamento del senatore Mango mi pare non abbia più ragione di essere.

MANGO. Resta assorbito dalla votazione precedente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Tale rimanenza sarà ripartita, insieme con gli interessi di mora, in quattro annualità.

La prima di esse, ricadente sul prodotto del 1921, sarà costituita da un decimo dell'ammontare complessivo, e ciascuna delle tre successive da tre decimi dell'ammontare stesso.

L'interesse di mora è stabilito nella misura del tre e mezzo per cento a favore dello Stato, di cui il mezzo per cento sarà ritenuto dalle Casse provinciali di credito agrario.

Sull'ammontare delle anticipazioni corrispondenti all'importo dei debiti come sopra rimandati, cessa la decorrenza degli interessi del tre per cento a carico delle Casse provinciali, di cui all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035, ed all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 15 settembre 1918, numero 1444.

Per la Basilicata l'interesse di mora del tre e mezzo per cento sarà totalmente ritenuto dalla Cassa provinciale di credito agrario a sensi del disposto dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1190.

(Approvato).

Art. 6.

Il pagamento delle quote rateali, di cui all'articolo precedente, è garantito per le rispettive annate ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, numero 788, dal privilegio ivi contemplato e compete alla Cassa provinciale di credito agrario in confronto di qualunque possessore, coltivatore o conduttore del fondo.

Ove il raccolto in alcuna delle annate venga a mancare, il privilegio per la rata rispettiva passa sui frutti delle annate successive sempre entro il limite massimo del quadriennio del periodo di ratizzazione.

(Approvato).

Art. 7.

Qualora il debitore prenda in locazione altro fondo, il privilegio, di cui all'articolo precedente, si eserciterà in confronto di esso locatore o di ogni altro creditore privilegiato, anche rispetto al nuovo fondo locato.

(Approvato).

Art. 8.

Il rimborso delle quote rateali sarà fatto con le norme dei decreti luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 55, e 30 giugno 1918, n. 1025, in quanto applicabili.

Le spese per l'aggio ai ricevitori del registro sono a carico dei debitori.

(Approvato).

Art. 9.

Nei comuni della provincia di Foggia, indicati nell'art. 5, è inoltre data facoltà agli affittuari:

a) di prorogare alla fine dell'anno agrario 1922-23 le locazioni, che scadono nel triennio, alle stesse condizioni degli attuali contratti, rimanendo sospesi i contratti stipulati dai proprietari in vista della scadenza delle locazioni con la presente legge prorogate. Per i fondi che, per ragione di rotazione agraria, restano, nella totalità per un anno a maggese nuda, il rinvio si prolungherà anche oltre il 1923 e fino a che il periodo di detta rotazione sia esaurito;

b) di pagare la corrisposta stessa, anche se ridotta a sensi dell'art. 2, in due rate annuali sul raccolto delle annate agrarie 1920-21 e 1921-22. Il debitore decade dal beneficio di tale ratizzazione nel caso che cessi dalla coltivazione del fondo.

MELODIA. Chiedo di parlare sull'articolo 10, diventato 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Da quanto dissi ieri dovrebbe risultare chiaramente che io e gli amici che si sono uniti a me intendevamo di proporre che anche l'articolo 10 fosse respinto e la ragione è chiara: anche questo è un gravissimo danno che si procura ai proprietari.

Per altro debbo dichiarare ad onor del vero e per coscienza che il concetto della pro-

roga contenuto in questo articolo lo potrei accettare, ma modificandolo. Posso accettare il prolungamento del fitto ma non disponendo che rimangano «sospesi i contratti stipulati dai proprietari in vista della scadenza delle locazioni»; in questo caso per effetto di una legge che interessa due persone, c'è un terzo che viene ad avere i più gravi danni, e questi è colui che ha già preso in fitto questa terra, e sicuro, per effetto del contratto, ha comprato delle scorte vive, ha apparecchiato quanto bisognava per condurre la proprietà e poi un bel giorno si sente dire: Avete fatto un contratto che non vale — poichè in Italia i contratti hanno spesso valore limitato e non assoluto — questo contratto va in aria e non se ne tiene conto; siete obbligato ad averne, senza alcuno risarcimento, tutti i danni.

Vi è poi anche la questione del proprietario.

Proponevate una riduzione del canone di fitto, ed il Senato, nella sua saggezza, l'ha rigettata; ma qui si tratta ben di più. Questa è una disposizione esclusiva per la provincia di Foggia. Mi si assicura che in quella provincia in quest'anno vi è stato, e si capisce il perchè, una volta che il grano è stato portato a 170 lire il quintale, un generale rialzo nelle richieste dei fitti.

Ora, a questo individuo che aveva la sua terra a 70 od a 80 lire l'ettaro e che forse gli sarà stata aumentata con un regolare contratto di lire 200 l'ettaro voi annullate per un periodo illimitato questo aumento.

Io lascio osservare agli onorevoli colleghi se non par loro che questa sia una disposizione strana; per lo meno, anche a non tener conto di quanto ho detto prima, che pure è gravissimo, si lasci al fittuario attuale il diritto di optare se crede, per la continuazione del fitto, ma pagando il prezzo nuovo risultante da un contratto con data certa, anteriore alla presentazione di questa legge. Con questa concessione potrei votare l'articolo 9, altrimenti dovrei insistere perchè il Senato ripetesse, per questo articolo, quel che ha fatto per l'articolo 2.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Rispondo brevissimamente, richiamandomi alla dichiara-

zione che ho già fatto antecedentemente intorno alla ragione precipua che ha promosso questa disposizione speciale per la provincia di Foggia, in quanto che in anni più recenti, particolari concessioni di credito agrario vennero da quegli Istituti stabiliti per la provincia stessa. Ora la necessità in cui si trovano questi enti ai quali si è obbligati a ricorrere di nuovo con questo provvedimento di legge, è di avere la certezza di essere pagati dai coltivatori ai quali chiedono il rimborso dei passati prestiti: di qui la necessità di poter rinnovare le locazioni. Non si è chiesta però la proroga per le altre provincie tenuto conto della differenza di condizioni; insisto quindi, perchè questo articolo venga approvato. Quanto alla proposta fatta in via subordinata, dal senatore Melodia, quella cioè di togliere l'inciso « della sospensione delle stipulazioni fatte dai proprietari » debbo fare osservare a lui, che si tratta di disposizione destinata a semplificare e chiarire le cose, non nuova, comune a tutti i decreti antecedenti, coi quali, nella legislazione di guerra, si è creduto di prorogare gli affitti. Se si prorogano, si deve togliere contemporaneamente il diritto ad altri di recarsi nel medesimo fondo, anche se sia avvenuta una stipulazione al riguardo; altrimenti il proprietario si troverà fra due fuochi, il fittabile che non vuole uscire, e l'altro che vuole entrare; comprenderei che l'onorevole Melodia anche qui dicesse: « non approviamo niente e sospendiamo anche l'articolo 10 ». Ma una volta che l'articolo 10 si approva, ritengo doveroso per parte mia di insistere vivamente, perchè sia mantenuta anche la sospensione dei contratti stipulati in questo periodo intermedio, perchè diversamente i proprietari si troveranno in un mare di guai, che certo il legislatore non può coscientemente loro procurare.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Ho domandato la parola perchè mi pare, che se l'articolo resta così come è, lungi dall'agevolare la condizione dei locatari, la può pregiudicare gravemente, motivo per cui credo opportunissimo, oltre che per i motivi che sono stati già esposti, rinviare per migliore esame anche questo articolo. Ne dirò subito le ragioni. In sostanza, prorogati ancora una volta i fitti in corso, per i nuovi contratti di fitto

già per avventura stipulati, che peraltro dovrebbero avere inizio di esecuzione al termine dell'attuale anno colonico, si dà una sospensione, la quale dovrebbe durare tanto tempo per quanto dura la proroga degli attuali contratti in scadenza. Or bene, è vero che con tale sospensione si toglie il proprietario dai due fuochi, dall'attacco cioè del vecchio fittuario che ha diritto alla proroga della locazione, e dall'attacco del nuovo, che in virtù del nuovo contratto stipulato, ha diritto di entrare nel possesso del fondo al termine dell'anno colonico, ma è vero del pari che si espone con la stessa sospensione a rischi gravissimi il nuovo fittuario, che ha stipulato il contratto in previsione del possesso del fondo locato, oggi, nelle attuali condizioni, condizioni per lui oggi vantaggiose ma forse non più tali con l'elasso del tempo. Con la sospensione del nuovo contratto per tre anni, le condizioni potranno essere talmente mutate, da rendere la sospensione, escogitata a tutela del proprietario, di danno gravissimo, per quanto potenziale, del locatario pel quale la stipulata locazione riposa necessariamente sulle condizioni attuali. Volete voi obbligare il coltivatore a rispettare di qui a tre anni un contratto che ha stipulato oggi? Bisogna quindi ricercare il modo di conciliare i vari interessi, nel qual caso la disposizione risulterà logica e giusta. E però io credo possibile la conciliazione nel senso che, concessa la proroga ai contratti di fitto in corso, il contratto stipulato con il nuovo locatore si risolva di pieno diritto meno che, di accordo, il nuovo locatario e il locatore non intendano di prorogarne la esecuzione al termine della proroga concessa ai contratti in corso: così la disposizione diventa giusta per tutti e non crea una difficoltà nè ai proprietari nè ai coltivatori.

Come vedete questa mia proposta ha ora per fine la giusta tutela del fittuario, al qual proposito mi affretto rilevare ancora una volta come io non sia della provincia di Foggia, nè abbia proprietà immobiliari considerevoli in detta provincia o in altra. Noto poi che la seconda parte dell'articolo si riconnette all'articolo 2; si esamini se per questo non sia forse opportuno il rinvio di tutto l'articolo. Ma su ciò io non insisto. Insisto invece sull'emendamento che propongo nel senso di prorogare alla fine dell'anno agrario 1922-23 le locazioni at-

tualmente in scadenza; dichiarare risolte di diritto le nuove locazioni stipulate, accordando la sospensione di esse solo in caso di accordo fra il locatore e il locatario. In tale senso emendato e completato l'articolo, io credo risultino tutelati i legittimi interessi dei proprietari e dei coltivatori.

DE AMICIS MANSUETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE AMICIS MANSUETO. L'onorevole ministro ha nominato i contadini. Ora tengo a far conoscere al Senato e al ministro che in questa questione i contadini non c'entrano affatto, perchè i conduttori dei fondi delle Puglie sono dei capitalisti, sono i così detti « massari di campo », i quali fittano da cento a mille ettari di terreno.

Il ministro ha anche detto che necessita assolutamente accordare la proroga del fitto perchè il Credito agrario, il Banco di Napoli ecc. possano rifarsi della somma anticipata. Ma il ministro non considera che così si vengono a colpire anche i proprietari di terreni sui quali non c'è il peso delle anticipazioni fatte dal Banco di Napoli o dal Credito agrario. Vi sono dei conduttori di fondi per i quali il fitto è scaduto quest'anno, e che non hanno debiti col Credito agrario: a questi si verrebbe a dare il vantaggio di prorogare il fitto alle medesime condizioni fatto sei anni fa, mentre oggi, essi stessi domandano di prendere in fitto terreni offrendo il triplo di quello che pagavano prima. Per esempio nel sessennio passato si sono fatti in Puglia fitti da sessanta a ottantacinque lire al massimo ed ora si offrono fino a 250 lire l'ettaro per concludere nuovi fitti. È giusto che si debba favorire la classe di conduttori di fondi a tutto danno della classe dei proprietari che paga tutte le imposte possibili e immaginabili? Come per esempio quella sul patrimonio, oltre l'imposta fondiaria che è addirittura triplicata. E fo notare che nei comuni dove il partito socialista è al potere la sovraimposta è stata portata ad un limite insopportabile, perchè le amministrazioni comunali socialiste risolvono tutto coi centesimi addizionali, senza badare se distruggono la proprietà.

Quindi faccio formale proposta che anche questo articolo sia rinviato per un migliore esame.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Non ho difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Cannavina.

Le argomentazioni che egli ha presentate al Senato meritano certamente un notevole rilievo ed io accedo ad esse.

Quanto alle parole dell'onorevole De Amicis, io debbo dichiarare che non ho accennato ai contadini tanto è vero che ho ricordato il motivo pel quale il Governo ha creduto di non accontentarsi del decreto 10 maggio 1917, ma di preparare nuove provvidenze legislative, era perchè quella si limitava ai coltivatori diretti, mentre noi intendendo di beneficiare una regione in cui esiste solo la media e la grande coltivazione dovevamo provvedere diversamente.

Non comprendo quindi quale punto del mio discorso possa aver fermata l'attenzione dell'onorevole senatore De Amicis.

Quanto poi all'altra osservazione, certo giustamente (perchè egli è del luogo e conosce meglio di me uomini e cose), egli dice: « Non tutti coloro che beneficieranno del vostro provvedimento hanno fatto dei prestiti agrari ». E sta bene. Ma Ella comprende, onorevole senatore De Amicis, senza dubbio la difficoltà di poterli eccettuare. Avendo poi nelle altre leggi stabilito speciali provvedimenti di credito agrario, dobbiamo gli attuali coordinare a quelli.

Se, in qualche caso gioveranno a qualcuno che debiti non abbia acceso cogli Istituti di credito agrario sarà meglio per lui; ma l'argomento non mi pare tale da consigliare perciò l'omissione di un provvedimento di massima e di interesse generale.

L'onorevole De Amicis ha inoltre accennato al fatto che i proprietari non beneficiano del credito agrario. È evidente. Si è ritenuto che essi non ne abbisognino. Ed è la prima volta infatti che al Governo si dirige una proposta di questo genere. Posso assicurare il senatore De Amicis che se il Governo dovesse, con miglior fortuna auguro, presentare altri provvedimenti del genere, saranno in essi contemplati anche i proprietari.

DE AMICIS MANSUETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE AMICIS MANSUETO. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione circa quanto ho già proposto: che non si estenda, cioè, ai fittuari, che non hanno debito di credito agrario, la facoltà di poter domandare la proroga, perchè questo è un vantaggio che ad essi si darebbe a tutto danno del proprietario. Io mi contenterei che alle commissioni arbitrali fosse raccomandato di tener presente che la concessione della proroga sia fatta soltanto a quelli che sono debitori del credito agrario, allorchè concorrano le altre circostanze previste dalla legge in discussione.

Per tutte queste ragioni prego l'onorevole ministro di voler consentire al rinvio.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Per la lettera *b*) io credo si debba intendere implicitamente che non si debba votare l'inciso.

PRESIDENTE. A questo articolo vi è una formale proposta di rinvio fatta dal senatore De Amicis, proposta che non è accettata nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale. Essa ha la precedenza. La pongo ai voti.

PATERNÒ, *relatore*. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Cannavina, accettato dal Governo, il quale è così concepito:

« *a*) prorogare alle fine dell'anno agrario 1922-23 le locazioni che scadono nel triennio alle stesse condizioni degli attuali contratti, intendendosi risolti di diritto, ovvero, in caso di accordo fra locatore e locatario, sospesi i contratti, ecc. »

Il resto identico con la soppressione al comma *b*) dell'inciso: « anche se ridotta ai sensi dell'articolo 2 ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'articolo rimane quindi così emendato:

Art. 9.

Nei comuni della provincia di Foggia, indicati nell'articolo 5, è inoltre data facoltà agli affittuari:

a) di prorogare alla fine dell'anno agrario 1822-23 le locazioni, che scadono nel triennio, alle stesse condizioni degli attuali contratti, intendendosi risolti di diritto, ovvero, in caso di accordo fra locatore e locatario, sospesi i contratti stipulati dai proprietari in vista della scadenza delle locazioni con la presente legge prorogate. Per i fondi che, per ragione di rotazione agraria, restano, nella totalità per un anno a maggese nuda, il rinvio si prolungherà anche oltre il 1923 e fino a che il periodo di detta rotazione sia esaurito;

b) di pagare la corrisposta stessa in due rate annuali sul raccolto delle annate agrarie 1920-21 e 1921-22. Il debitore decade dal beneficio di tale ratizzazione nel caso che cessi dalla coltivazione del fondo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Nei comuni della Sicilia maggiormente colpiti dalla siccità l'affittuario di fondi, il cui estaglio non superi le lire 2000, può domandare la proroga della scadenza dell'affitto, verificata durante l'anno corrente, sino all'anno colonico 1921-22, a condizione che il raccolto del fondo sia stato distrutto dalla siccità oltre la metà; e ciò richiedendolo in caso di contestazione alle Commissioni arbitrali di cui al decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880.

L'elenco dei comuni, in cui tale facoltà potrà essere esercitata, sarà compilato colla procedura stabilita all'art. 5.

(Approvato).

Art. 11.

Le Commissioni arbitrali mandamentali, di cui al decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, potranno, sulla istanza del locatore, da prodursi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, negare l'esercizio della facoltà, di cui alle lettere *a* e *b* del precedente articolo, o ridurre i termini ivi previsti, quando il locatore possa dimostrare che il conduttore perdette, per la siccità, meno della metà del raccolto medio o fu compensato della

perdita risentita nella cerealicoltura col prodotto delle culture arboree dello stesso fondo.

L'appello dalle decisioni delle Commissioni nei casi, in cui è ammesso dalle vigenti leggi, è di competenza del tribunale civile.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. La questione è proprio di forma. In quest'articolo è detto... « alle lettere a) e b) dell'articolo precedente ». Dovrebbe dirsi « dell'articolo 9 » perchè v'è in mezzo un articolo che essendo stato aggiunto dalla Camera dei deputati non è stato poi tenuto presente nei riferimenti fatti negli articoli successivi.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Fulci ha proposto a questo articolo il seguente emendamento: aggiungere dopo le parole: « arboree dello stesso fondo », al primo comma, le parole: « o dalle precedenti raccolte ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Fulci per svolgere questa proposta di emendamento.

FULCI. L'emendamento che io propongo non ha bisogno di lunga illustrazione. Esso si ispira al principio che, nel valutare la perdita od il guadagno che dev'essere tenuto di base, debba guardarsi non ad una sola annualità ma a tutto il tempo incluso nel periodo del contratto.

Il concetto a cui si è ispirato il legislatore nel dettare questo art. 12 è giusto, ma non può ritenersi che lo scopo sia totalmente raggiunto quando si abbia di mira soltanto il guadagno o la perdita conseguita in una sola annualità. Evidentemente non è dall'ultima annualità che può inferirsi se ci sia stato un guadagno oppure una perdita.

Inoltre noi dobbiamo fare in modo che queste nostre leggi speciali armonizzino un po' con tutto lo stile della legislazione. Orbene voi trovate che in tutta la nostra legislazione civile, quando si parla della valutazione di guadagno o di perdita in dipendenza di un contratto, questa valutazione non è limitata ad un solo anno, ma estesa alla durata dell'intero contratto.

Non cito casi particolari, perchè il nostro Codice civile ne offre più d'uno, essendo poggiato su questo principio di giustizia e di equità e cioè che la valutazione non si fa conside-

rando un'annata speciale, ma un insieme di tempo che possa offrire un esatto elemento di giudizio.

L'art. 1617 del Codice civile con frase incisiva scolpisce questo postulato di ragion civile. E sono ben note le teorie odierne sul presupposto del contratto per cui esso vien meno quando il ragionevole motivo del lucro che lo ha determinato si infrange contro eventi fatali. Ma anco in questo caso quando è il lucro, il giusto lucro, la causa, il motivo del reato, la valutazione se lucro o perdita ci sieno, la valutazione deve abbracciare tutte le annualità anco perchè i compensi fra i diversi anni non solo possono escludere la perdita, ma anco il lucro.

A questo concetto si ispira il mio emendamento ed è perciò ch'io spero che tanto l'Ufficio centrale quanto l'onorevole ministro vogliano accoglierlo giacchè si tratta di un emendamento equo e giusto per le parti contraenti.

PRESIDENTE. A questo articolo ha proposto un emendamento anche l'onorevole senatore De Amicis. Questo emendamento consiste nell'aggiungere dopo le parole: « prodotto delle culture arboree » le parole: « e dell'industria armentizia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore De Amicis per svolgere la sua proposta di emendamento.

DE AMICIS MANSUETO. Con questo articolo al proprietario si dà la facoltà di opporsi alla domanda del conduttore dei fondi che chieda la diminuzione o la proroga, quando il proprietario possa dimostrare che la perdita subita dal conduttore nella cerealicoltura è stata compensata da un profitto conseguito nelle culture arboree dello stesso fondo.

Io debbo ritenere, che per quanto riguarda la Puglia, non si sia tenuto presente che nei campi coltivati a cereali non c'è cultura arborea, e non vi può essere, per la semplicissima ragione che le culture arboree non sono compatibili con la cerealicoltura, sia per l'impiego delle macchine per l'aratura e sia perchè le stoppie vengono bruciate. Si viene dunque con questo articolo a dare al proprietario una facoltà che in effetto a nulla potrebbe giovargli. Io propongo invece che gli si dia la facoltà di poter dimostrare che ciò che il produttore perdette nell'industria della cerealicoltura, gli fu

compensato dai guadagni conseguiti nell'industria armentizia, come quella che è consociata alla cerealicoltura.

Ed a tale proposito in debbo far notare che purtroppo in Puglia, specialmente in questi due ultimi anni, a causa del caro della mano d'opera molti conduttori di fondi a cerealicoltura hanno preferito di tenerne buona parte a pascolo facendo guadagni favolosi con la vendita degli animali e delle lane.

È possibile anche che per un fondo, dove, il conduttore ha guadagnato immensamente con l'industria armentizia, ed ha avuto delle perdite semplicemente nella cerealicoltura, che ha condotta in minor quantità di quello che doveva, il proprietario non possa far tener presente alla Commissione il vantaggio che il conduttore dei fondi ha ricavato?

Quindi io domando semplicemente che non si vieti alla Commissione di tener conto anche dell'eventuale guadagno che ha ricavato il conduttore dei fondi a cerealicoltura per l'industria armentizia esercita nel fondo stesso.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Il concetto per il quale non si è creduto, nella compilazione di questo articolo 12, di tener presente la diversità fra le colture arboree e le colture che sono utilizzabili dall'industria armentizia, è questo, che effettivamente solo la coltura arborea non viene a sentir danno della siccità mentre invece come la siccità colpisce insieme la cerealicoltura, il prato naturale e le colture erbacee, le quali sono la base della coltura armentizia.

In ogni modo il senatore De Amicis porta qui elementi di una condizione particolare di cose che merita attenzione e dal momento che l'articolo è limitato alla sola provincia di Foggia credo di poter aderire alla sua proposta.

Sono dispiacente invece di non poter accettare quella dell'onorevole Fulci. Egli mi richiama all'articolo 1607 del Codice civile del quale abbiamo già discusso antecedentemente.

Ma la disposizione in esso contenuta si riferisce allo stato di cose consueto, per il quale del resto non vi sarebbe uopo di alcun provvedimento.

Qui noi ci troviamo di fronte alla sola provincia di Foggia e non occorre aggiungere come questo articolo non si riferisca affatto alla Sicilia, di cui nel successivo articolo 10.

E nelle condizioni particolari in cui si trova la provincia di Foggia, come sarei sicuro della interpretazione estensiva che potrebbe avere questa frase dal Fulci proposta: « o dalle precedenti raccolte »?

Nella discussione che abbiamo avuto antecedentemente noi siamo partiti dalla raccolta del 1914 che è stata la prima disastrosa, per venire a quelle del 1915 e del 1916. Che limiti avrà una Commissione mandamentale di buona intenzione nell'andare a ricercare queste precedenti annate chissà sino a quale epoca?

Quindi io prego il senatore Fulci a non voler insistere nel suo emendamento giacchè con esso, invece di porgere alla Commissione arbitrale un elemento di sicurezza, potremmo dare argomento a nuove e maggiori contestazioni.

La Commissione arbitrale potrà, se crede, tener conto delle direttive generali dell'articolo 1607, ma noi non le possiamo introdurre in questa disposizione che abbiamo creata per il caso veramente straordinario di una provincia che ebbe poche annate buone in mezzo a molte e lontane pessime, la quale quindi deve essere considerata nelle necessità particolari della sua condizione disastrosa e non attraverso le norme consuete e comuni di diritto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti anzitutto l'emendamento del senatore De Amicis, accettato dal Governo, così formulato: nell'ultimo capoverso del primo comma, dopo le parole: « col prodotto delle colture arboree », inserire: « e dell'industria armentizia ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiedo ora al senatore Fulci se mantiene il suo emendamento.

FULCI. Lo mantengo. Non ho chiesto di parlare per non far perder tempo al Senato. Ho già esposto le mie idee e non ho ora bisogno di ripeterle.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Fulci così redatto: aggiungere dopo le parole: « arboree dello stesso fondo »,

al primo comma, le parole: « o dalle precedenti raccolte ».

Avverto che questo emendamento non è stato accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

L'emendamento non è approvato.

Pongo ai voti l'art. 11 emendato con l'aggiunta della frase « e dell'industria armentizia » dopo la parola « arboree » alla fine del primo periodo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Agli effetti della presente legge e per goderne i benefici sono considerate conduttrici le associazioni e le cooperative agricole, che, a norma del decreto 2 settembre 1919, n. 1633, abbiano occupato terre incolte o mal coltivate.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 12.

(Approvato).

Art. 13.

La parte del fondo di cui al Regio decreto 13 marzo 1920, n. 431, che risulterà disponibile nell'annata agraria 1920-21, sarà impiegata in sovvenzioni per la cerealicoltura della annata agraria stessa esclusivamente nei comuni delle provincie di Foggia, Bari, Campobasso e Potenza indicati nel capoverso dell'articolo 5.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi » (N. 188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi ». Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. stampato N. 188).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Onorevoli colleghi, mi sono deciso a chiedere di parlare su questo disegno di legge soltanto all'ultimo momento, avendo avuto modo di leggere in quest'ultime ore la bella e penetrante critica, che direi quasi una moderata condanna, del disegno di legge, che a nome dell'Ufficio centrale, il relatore, senatore Mosca, aveva fatto nella relazione sul disegno stesso. Leggendo questa critica e leggendo gli emendamenti che l'Ufficio centrale propone al Senato è sorta in me la speranza che questo disegno di legge possa essere emendato e acciocchè riesca più efficace, se pur ciò è possibile, per raggiungere gli scopi che il Governo si propone quando cerca di stabilire norme, le quali valgano ad impedire l'aumento eccessivo dei prezzi. Dico subito che, come osserva l'onorevole relatore, io approvo pienamente gli articoli da 1 a 4, specialmente quando ad essi siano applicate quelle modificazioni che sono indicate nella relazione dell'Ufficio centrale inquantochè gli emendamenti dell'Ufficio centrale riescono a fare metter meglio in rilievo la necessità assoluta che si ponga fine agli uffici, quale quello per la carta dei giornali, per la lana, per il cotone e alle altre organizzazioni simili sorte durante la guerra, le quali io non discuto se furono utili, ma che, certamente, non hanno più ora alcun scopo da raggiungere. Gli emendamenti dell'Ufficio centrale ordinano che si ponga fine, entro un certo periodo di tempo, a queste organizzazioni e si ritorni al libero commercio.

Lo stesso giudizio favorevole io non potrei dare sugli altri articoli dal 5 alla fine, inquantochè essi suppongono che le cause del rialzo eccessivo dei prezzi siano diverse da quelle che effettivamente sono. Il relatore ha già messo in luce l'errore fondamentale di ritenere che siano gli intermediari quelli che producono il rialzo dei prezzi. Gli intermediari sfruttano un fenomeno, il quale si sarebbe verificato anche senza di essi. Illudersi che, combattendo gli intermediari, si riesca ad impedire l'aumento dei prezzi, sarebbe un voler creare nella mente del pubblico una speranza che non è destinata a verificarsi. Ciò che produce l'aumento dei prezzi non può essere l'accaparramento: è la scarsità della merce e l'abbondanza del numerario, con cui i consumatori offrono di comprare

quella determinata merce scarsa. Finchè queste due cause non siano tolte, è vano illudersi che qualunque norma sancita contro la classe degli intermediari valga a raggiungere l'effetto di impedire l'aumento dei prezzi. Le norme che vanno contro gl'intermediari potranno avere un valore politico, potranno essere spiegate come un tentativo di acquietare l'opinione pubblica, ma otterranno scarsi risultati pratici. Il che, se non erro, dovrebbe essere la meta precipua se non esclusiva, del legislatore.

Un altro errore, contenuto nel disegno di legge, è quello che suppone sia possibile ad una qualsiasi Commissione, arbitrale o governativa, di riuscire a scoprire il prezzo giusto da darsi alla merce, fondandosi sopra un'analisi del costo del prodotto. Questo è come la ricerca dell'Araba Fenice.

È impossibile di poter in qualsiasi maniera conoscere quello che è il costo di una determinata merce, perchè non esiste e non è mai esistito e non esisterà mai un unico costo della merce; i costi variano da produttore a produttore, a seconda delle condizioni del produttore e della sua capacità. Il grande pericolo delle disposizioni, che fanno dipendere la determinazione dei massimi di prezzo da un'analisi di costo, è questa, che si sia indotti a fermarsi sul costo del produttore che è meno abile; purtroppo, il numero dei produttori meno abili è maggiore di quello dei produttori bene organizzati e che sanno produrre a costi bassi: sono essi che hanno forze elettorali e politiche maggiori. Dovunque si è tentato stabilire i prezzi in ragione dei costi, i prezzi sono aumentati, invece di ribassare, inquantochè la tendenza dei prezzi, quando vengano stabiliti per legge, è sempre quella di essere stabiliti sul costo della maggior parte dei produttori.

Nasce poi l'altro inconveniente, che la classe degli imprenditori e quella degli operai si mettono d'accordo per aumentare i salari, e quindi i costi, e legittimare così un aumento dei prezzi.

Sono questi errori che mi rendono scettico intorno alla possibilità che il disegno di legge riesca ad ottenere gli scopi che si propone; è come la quadratura del circolo il tentativo di riuscire a conoscere i costi e fissare i prezzi giusti; in pratica, queste determinazioni non riescono ad ottenere lo scopo.

E, poichè nelle relazioni governative furono

citati il *Sherman Act* degli Stati Uniti ed il *Profiteering Act* dell'Inghilterra, mi permetto rilevare che lo *Sherman Act* fu, se non in tutte, nella massima parte delle sue disposizioni sospeso durante la guerra, e che il *Profiteering Act* dell'Inghilterra è oramai caduto in meritato discredito, come quello che non ha raggiunto gli scopi che si proponeva, sicchè quasi nessuno più v'è che ricorra alle sue disposizioni per ottenere un ribasso nei prezzi. Noi arriviamo buoni ultimi, quando gli altri hanno già fatto, indarno, l'esperimento. Ed otterremo gli stessi risultati nulli.

Tuttavia, poichè il disegno di legge è stato presentato e poichè su di esso l'Ufficio centrale ha presentato degli emendamenti, i quali riescono a mettere in più chiara luce lo scopo del legislatore e a diminuire alcune delle asperità eccessive che il disegno di legge presentava in origine, mi permetto di aggiungere agli emendamenti dell'Ufficio centrale altri due emendamenti, i quali hanno per iscopo di accentuare un altro concetto, che il disegno di legge nella sua relazione originaria ricordava, ma a cui nel testo non diede un'attuazione precisa.

Ho detto che la causa principale dell'aumento dei prezzi non sta negli intermediari, ma nel fatto che molte classi di consumatori offrono prezzi eccessivi per ottenere la merce da essi desiderata ed accaparrano, se questa parola si può usare, nell'ipotesi che abbia un qualche significato, a proprio vantaggio le merci, che altre classi di consumatori non possono comprare a minor prezzo. Le classi poste al bando dall'acquisto delle merci sono quelle degli impiegati, i cui stipendi furono poco cresciuti (medi ed alti impiegati), dei pensionati, dei piccoli redditieri a reddito fisso ed altre categorie, che non hanno avuto il reddito aumentato nella misura, in cui aumentarono i redditi di classi beneficiate dall'onda del rialzo dei redditi e dei salari. E quindi, poichè siamo di fronte ad un disegno di legge che ha per iscopo d'impedire gli accaparramenti, vorrei proporre due emendamenti intonati a ciò che il disegno di legge all'art. 10 espone, quando dà facoltà ad una Commissione arbitrale, che dovrà essere nominata, di studiare le cause di accaparramento e stabilire le sanzioni contro di esso.

Gli emendamenti che propongo sono i seguenti: all'art. 10 lett. b) proporrei di aggiungere: « la Commissione avrà facoltà, oltrechè di ricevere altri reclami, di ricevere ogni reclamo relativo al prezzo eccessivamente superiore al costo di produzione, con cui, in cambio di merci e servizi di prima necessità, venga da pubbliche autorità, o da istituti di ogni specie, venduta moneta cartacea in eccedenza alla quantità circolante alla data di pubblicazione della presente legge ».

Con questo emendamento io cerco di colpire questa che è una causa fondamentale del rialzo dei prezzi: il rialzo deriva da ciò, che molte persone posseggono e offrono in cambio di merci di prima necessità troppa moneta cartacea. Parmi perciò necessario ed opportuno che, quando queste offerte si verificano in misura superiore alla quantità stabilita alla data della pubblicazione della presente legge, la Commissione arbitrale faccia un'indagine del genere di quelle che il disegno di legge ordina contro coloro, i quali vendono merce ad un prezzo di troppo superiore al costo di produzione. Quale usura maggiore vi è di quella di chi (Stato o Banche) vende per 100 lire un pezzo di carta che gli è costata 25 centesimi? Nessun altro produttore sfrutta il consumatore in una misura così scandalosa. Sia come si vuole per il passato. Su di ciò non indaghiamo. Ma, se in avvenire questo sfruttamento si accentuasse, è giusto che il consumatore possa gravarsene dinnanzi alla Commissione arbitrale, anche allo scopo di far risolvere in via giudiziaria il quesito, a cui da tanti si risponde affermativamente, che sia appunto questa vendita di carta-moneta a prezzi incredibilmente superiori al costo la causa vera di quel rialzo di prezzi, che il disegno di legge sembra attribuire a colpa degli intermediari.

E alla lettera a bis) proporrei di aggiungere un altro emendamento, ossia, che « la Commissione arbitrale abbia facoltà di decidere sul fondamento dei reclami presentati dai consumatori contro l'azione illecita di quegli altri consumatori, i quali, con offerte di numerario disponibile per essi in eccessiva quantità, abbiano accaparrato per sé troppa quantità di generi alimentari e di merci d'uso popolare, togliendo ad altri la possibilità d'usarne, con

lo spingere i prezzi ad altezze inopportabili con le economie di coloro i cui stipendi, redditi, guadagni, pensioni e salari non crebbero in proporzione all'innalzarsi del livello generale dei prezzi.

La Commissione arbitrale avrà facoltà di ordinare che il prezzo pagato in eccesso sia versato ad una Cassa destinata a sovvenire alle necessità dei consumatori come sovra danneggiati da un rialzo dei prezzi sproporzionato ai loro mezzi ».

Questi due emendamenti non richiedono per la loro applicazione nessuna maggiore difficoltà d'indagini di ricerche, che richiedano le altre che la Commissione arbitrale già è chiamata a fare; in quanto che, se la Commissione arbitrale dovrà fare già indagini difficili intorno ai costi di produzione, intorno ad ogni sorta d'influenze che possano avere sul prezzo delle merci i cambi, ed altri fatti d'indole internazionale, potrà con non maggiore difficoltà indagare su questi fatti, da cui veramente deriva il rialzo dei prezzi. Nessun intermediario, nessun negoziante riuscirebbe a spuntare un centesimo solo d'aumento di prezzo, se non si trovasse delle persone, che, avendo una quantità eccessiva di moneta, offrono con grande larghezza numerario per avere le merci desiderate a scapito d'altri.

Io non m'illudo che gli emendamenti da me proposti possano avere un'efficacia qualsiasi per ridurre realmente i prezzi, o impedire il rialzo eccessivo di essi; affermo però che la efficacia delle norme da me proposte non è certo minore di quelle contenute nel disegno di legge.

Il disegno di legge, in fondo, stabilisce delle multe e penalità contro una certa classe di intermediari, e dimentica di stabilire le medesime penalità contro coloro che hanno eccitato con le loro offerte di numerario l'intermediario ad aumentare i prezzi. In tal modo non credo si riuscirà a ridurre i prezzi; ma, se, per impossibile, una certa efficacia avrà una disposizione che colpisca gli intermediari medesimi, avrà anche efficacia una norma che colpisca chi faccia delle offerte eccessive di numerario.

Oso esprimere la speranza che l'Ufficio centrale e il Governo vogliano accettare questi miei emendamenti, e soprattutto esprimo la speranza che gli emendamenti dell'Ufficio cen-

trale vengano ad essere accolti, inquantochè essi possono avere una virtù; quella cioè di fermare la legislazione sulla china precipitosa in cui si è messa. Questo disegno di legge non è altro senonchè la codificazione e la accentuazione di tutti i provvedimenti che sono stati presi durante la guerra, nella vana speranza d'impedire un aumento di prezzi. Tutti i provvedimenti del passato allo scopo non sono riusciti se non ad accentuare la ascesa dei prezzi che già doveva verificarsi, o meglio la ascesa dei prezzi è continuata imperterrita, malgrado tutti i provvedimenti che il legislatore aveva creduto di prendere durante questo decorso di tempo.

Con le grida spagnuole di manzoniana memoria e con la resurrezione della politica dei tratti di corda contro gli accaparratori non si diminuiscono i prezzi. Si aumentano. In tutti i tempi, l'esperienza ha provato che la comminatoria dei tratti di corda non ha avuto altro effetto se non quello di aggiungere agli altri rischi del negoziante o dell'intermediario, quello della penalità comminata dalla legge.

Il tratto di corda (nel disegno di legge attuale l'ammenda, la multa e il carcere) è messo in conto come un elemento del rischio, ossia del costo di produzione della merce, e ne cresce d'altrettanto il prezzo. Questo non è teoria; nè io parlo per tenermi fedele ad un principio. Questi sono fatti, che si sono sempre ripetuti, che si verificarono di nuovo durante gli ultimi anni, e torneranno a ripetersi, se sul serio si vorrà applicare questa legge.

Il disegno di legge dunque avrà la stessa sorte di tutte le leggi passate e recenti che lo precedettero. I risultati saranno cattivi; al massimo, nell'ipotesi più benevola e, se esso verrà adoperato solo come polvere negli occhi senza attuarlo, non avrà alcun risultato. Esso non va alla radice del male, non colpisce le vere cause della reazione al rialzo dei prezzi, cioè le disponibilità monetarie eccessive da parte di troppe persone, di fronte ad una offerta limitata, e forse decrescente, di merci.

Io spero che il ministro dell'industria, a cui io sono devoto come ad uno dei miei maestri, vorrà, accettando gli emendamenti dell'ufficio centrale, arrestare la nostra legislazione su questa china e vorrà fare in guisa che si ponga un punto fermo alla tendenza d'illudersi che sia

possibile con una legge, con un decreto, con un atto di autorità, fermare il movimento al rialzo dei prezzi, il quale non cesserà finchè non si tolgano le cause che lo producono; anzi si accentuerà a dismisura, se quelle cause, invece di essere eliminate, saranno rafforzate, come purtroppo sta avvenendo, nella loro indeprecabile azione.

LORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA. Sarò brevissimo. Le osservazioni dell'egregio amico Einaudi mi obbligano a tornare per un istante sopra quello che io ebbi occasione di dire anticipando in favore di questa legge, quando parlai sulla questione finanziaria nel luglio decorso. Allora dissi come questo feticismo a proposito dell'impossibilità di determinare il costo delle derrate sia errato, come invece è stato possibile determinare il costo di produzione di molte merci, e come una sezione speciale della Commissione del Ministero della guerra inglese, la quale s'intitola Sezione determinatrice del costo, abbia reso preziosi servizi al Governo nella questione del prezzo delle munizioni.

Dissi allora come il *Times*, che non è certo sospetto di favori verso il vincolismo economico, ha riconosciuto che nel solo primo anno di guerra la determinazione del costo da parte di quella Sezione ha fatto risparmiare al Governo inglese trentacinque milioni di sterline. Ciò vuol dire che la determinazione del costo di produzione non è una fantastica cosa, come afferma oggi l'onor. Einaudi, e come affermava mezzo secolo fa il conte di Cavour al Parlamento subalpino. Può darsi che allora l'osservazione del conte di Cavour, di fronte alla tecnica imperfetta dei tempi, fossero esatte: ma oggi la tecnica ha compiuto progressi tali che questa determinazione è in gran parte possibile; e del resto l'onor. Einaudi, in uno dei suoi emendamenti, dice che si deve combattere una determinazione del prezzo che sia eccessiva rispetto al costo della produzione. Dunque anch'egli parte da una determinazione qualsiasi del costo di produzione.

Perciò credo che non si debba combattere questo disegno di legge, e si debba invece approvarlo, certamente introducendovi le necessarie modificazioni e temperamenti.

Ma io credo fermamente che un istituto in-

teso a limitare i prezzi alla stregua del costo di produzione non possa non apportare preziosi benefici.

Ricorderò al senatore Einaudi un economista che egli ha citato con onore in uno dei suoi ultimi discorsi, il Taussig, che nella sua qualità di presidente della Commissione per la fissazione dei prezzi agli Stati Uniti, ha riconosciuto che la Commissione da lui presieduta ha reso preziosi servigi ed impedito l'elevazione enorme dei prezzi.

Quasi al tempo stesso la Francia, liberista quanto mai e ostile a tutte le vincolazioni, ha riconosciuto categoricamente che la determinazione legale del prezzo di parecchi viveri ha avuto effetti benefici, tali da mantenere entro certi limiti ristretti i prezzi di alcuni prodotti di prima necessità.

Di fronte a tali esperimenti che ci vengono da tutti i paesi civili non so comprendere come si abbia il coraggio di opporre un veto dogmatico in nome dei principî del liberismo economico ad una legge che ha carattere essenzialmente democratico e che potrà riuscire un efficace antitermico contro gli abusi e le cupidigie degli intermediari.

Questa legge certamente non porterà il Paradiso e l'Empireo o l'idillio della pace sociale, ma sarà un confluente a quella pacificazione che tutti desideriamo.

E per questo riguardo io non esito a dare, come già dichiarai precedentemente, a questa legge il mio incondizionato suffragio.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Due oratori particolarmente hanno combattuto questo disegno di legge, l'onor. Einaudi e il senatore Mosca con la sua relazione. Tanto è vero che gli argomenti dell'onorevole Einaudi furono da lui inquadrati nella relazione del senatore Mosca.

Credo quindi opportuno, anche per rendere possibile una lucida discussione su un disegno di legge, al quale vengono presentati vari emendamenti, di occuparmi anzitutto delle obiezioni mosse dal relatore e delle sue proposte di emendamento.

Perchè, ripeto, se questi emendamenti dovessero essere discussi articolo per articolo, sfug-

girebbe all'Assemblea il legame intimo che informa o deve informare tutto il dibattito.

Potrebbe darsi che qualche emendamento venisse ammesso senza curare le eventuali contraddizioni che determinasse col sistema della legge.

Ora, occupandomi essenzialmente della relazione del senatore Mosca, del resto assai pregevole e coscienziosa, io rilevo che egli nel fine della relazione stessa, ispirandosi ad un sentimento di delicatezza, ha accennato ad un grave quesito d'indole politica che si è presentato all'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale si è domandato se fosse o no conveniente di ritoccare il disegno di legge, dato che il modificarlo avrebbe inevitabilmente provocato un ritardo di qualche mese nella applicazione. « Il vostro Ufficio centrale, conclude la relazione, ha creduto, ed oso dire, ha ponderatamente creduto che fosse minor male il ritoccarlo. Tocca a voi, ora, di riesaminare il quesito e di risolverlo definitivamente » e, « qualunque sarà, dichiara il senatore Mosca, il giudizio, ad esso riverente s'inchina l'Ufficio centrale ». Ora, qual è questo motivo politico per cui si ritiene che eventualmente gli emendamenti non possano essere accolti? E il valore di tali emendamenti è di tal natura da far dimenticare quel motivo politico, che ha determinato la presentazione della legge? Queste due parti, queste due questioni m'offrono la trama del mio breve discorso.

Onorevoli senatori. La situazione in cui si dibatte il Governo di fronte al prossimo inverno è assai grave. Vi sarà certamente un aumento di prezzi rispetto all'inverno precedente. Questo mi risulta, come ministro dell'industria, dall'esame coscienzioso da me fatto di moltissime fatture dei prezzi (ed alcune ne ho qui). Esse stabiliscono un divario notevole fra i prezzi quali furono l'anno passato (specialmente per i tessuti di uso popolare) ed i prezzi che si pretenderanno nell'inverno prossimo. Si tenterà evidentemente di giustificare tale aumento come un effetto dell'incremento dei cambi, come un effetto della restrizione della produzione e del rialzo dei salari. È quindi necessario al Governo di avere dei poteri per sindacare, se queste cause sieno legittime e fondate. Questa legge dà siffatti poteri. Difatti qual è il concetto fondamentale della legge? Il concetto fon-

damentale si risolve nel seguire gli elementi del costo di produzione dal primo all'ultimo stadio della formazione del prodotto, cioè dalla fabbricazione alla distribuzione all'ingrosso, da questa alla vendita al minuto. Si tratta di riscontrare se un aumento di prezzi sia dovuto all'opera dei fabbricanti, a quella dei grossisti, a quella dei rivenditori o a cause di per sé legittime. Occorrono però, per l'attuazione di questo processo d'indagine, certamente due mesi di tempo, anche indipendentemente dal regolamento che si dovrà fare; due mesi, perchè è necessario di disporre (e mi riservo di rispondere più tardi alle osservazioni del senatore Einaudi) un'opera ispettiva da parte di determinati delegati del Ministero del commercio e del Commissariato dei consumi. Se noi rimandiamo questa legge per effetto degli emendamenti proposti, ci troveremo ad applicarla nel tardo febbraio, quando ormai l'effetto micidiale dei prezzi si sarà manifestato.

Noi ci troviamo di fronte ad una situazione politica gravissima, ad uno stato molto penoso per i consumatori, che il Governo non ha potuto in nessuna maniera debellare. Ecco perchè esso insiste su questo disegno di legge, e credo di interpretare anche il pensiero del Presidente del Consiglio nel far preghiera al Senato di volerlo ammettere nel suo tenore integrale. Se il Senato non sarà persuaso della legge in sé stessa, potrà non votarla; ma se è convinto dello scopo a cui essa si ispira, come appare anche dalla stessa relazione dell'onorevole Mosca, se è persuaso dei suoi concetti principali e ne accetta le fondamentali direttive, è desiderio del Governo che questa legge vada immediatamente applicata.

Debbo poi fare un'ulteriore osservazione. Questa legge presenta enormi difficoltà di preparazione, di determinazione, di esecuzione. Discutiamo da secoli sulla questione della determinazione dei prezzi: provvedimenti diversi possono attuarsi e trovarsi poi magari inutili. Il Governo non crede di aver fatto opera perfetta; esso s'è ispirato alle leggi migliori che governano questa materia nel mondo incivilito. Due punti fondamentali sono tolti dal *Sherman Act* del 1890 e dal *Profiteering Act* inglese del novembre 1919.

EINAUDI. Il primo è sospeso.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ma fu attuato per ventiquattro anni. La guerra soltanto lo fece sospendere e se ne comprende la ragione.

La legge del resto venne ampiamente discussa per otto giorni innanzi all'altro ramo del Parlamento; nè si trattava di una facile discussione, perchè si doveva navigare tra due opposte correnti.

Da una parte erano coloro che contestavano qualunque azione allo Stato su quest'argomento, dall'altra quelli che avrebbero voluto sostituire organi statali giovandosi altresì della cooperazione, come di uno strumento debellatore dell'aumento dei prezzi. Noi abbiamo tentato una via intermedia e vi siamo riusciti: una via che desse il giusto appagamento all'opinione pubblica, la quale se ne preoccupa e domanda al Governo provvedimenti, una via che non estendesse di soverchio l'azione dello Stato. Quindi il mio primo pensiero (ed in ciò sono rimasto fedele alle mie antiche convinzioni) fu di avviare un avvicinamento sempre maggiore alla libertà del commercio. Ed è per questo che ho proposto, ed il Governo e la Camera hanno approvato, i primi quattro articoli che sono appunto come ha già detto l'onorevole senatore Einaudi, un passo di più verso la libertà del commercio; per questo ho insistito perchè fossero soppressi certi uffici che mantenevano ordini non adatti in tempo di pace, per questo ho provocato la determinazione di termini per sopprimere divieti di esportazione e di importazione.

In seguito nella seconda parte del disegno di legge, si è voluto tentare un controllo sulla formazione dei prezzi, controllo che noi abbiamo proposto, sia nel combattere i *trust* e le incette, sia nel fissare un tipo di prezzo che dovesse servire di guida alle Commissioni locali quando taluno avesse reclamato contro indebiti aumenti. Del resto (e sopra questo il Governo prende un impegno formale) ove l'esperienza dimostrasse l'eccesso o la mancata rispondenza allo scopo di siffatte disposizioni, il Governo si obbliga a presentare un progetto di correzione. Il che del resto, ed i cultori di scienze sociali che abbondano in quest'Aula possono riconoscerlo, è in conformità ad un'abitudine di tutta la legislazione sociale. Infatti basta prendere in mano la legislazione sociale degli Stati più

importanti per riconoscere come in queste materie ad una legge più e più ne seguano, data la difficoltà e la complicazione dei problemi da regolare.

Del resto, entrando ad esaminare il merito degli emendamenti proposti dalla Commissione centrale, vi è proprio necessità di questi emendamenti? Vi è forse opposizione al principio fondamentale della legge? Il principio fondamentale della legge è la determinazione di un prezzo tipo da parte del ministro del commercio e del commissario generale degli approvvigionamenti e consumi. Questo prezzo tipo limitato a materie prime, a merci alimentari e ad oggetti di uso popolare più esteso, viene determinato in relazione ad ispezioni fatte da funzionari. E questo prezzo tipo proclamato dal ministro del commercio e dal commissario degli approvvigionamenti, dovrà servire di regola per i reclami che le Commissioni legali, da formarsi in base all'art. 10, hanno facoltà di accogliere e di decidere.

Vi è opposizione contro questo principio negli emendamenti della Commissione? Assolutamente no: questo principio non è nè punto nè poco toccato.

Vi è opposizione sugli organi esecutivi? Nemmeno in questa parte.

Vi è infine qualche obiezione sulle disposizioni principali quelle che favoriscono il libero commercio, che promuovono l'abolizione di organi statali che creano determinati reati?

Nemmeno in questa parte vi è opposizione alcuna.

Salvo quanto concerne gli articoli 5 e 6, di cui ora dirò, le sole differenze sono differenze di redazione, correzioni di qualche espressione o simili, differenze di redazione, le quali non vanno in nessuna maniera ad alterare l'organismo del progetto di legge.

Orbene noi non siamo qui innanzi ad una accademia, dinanzi un corpo letterario; siamo di fronte ad un corpo politico. Il quale se riconosce la necessità impellente di applicare subito una legge quando in essa vi siano piccole imperfezioni esegetiche, può ovviarvi applicando la legge e riservandosi in seguito di correggerla.

Per confermare questo mio concetto voglio classificare gli emendamenti proposti dal senatore Mosca.

Vi sono degli emendamenti che chiamerei dilatori. In essi si fissano dei termini. Questi emendamenti si potrebbero anche accettare se fossero formulati, in ordini del giorno. Un emendamento ad esempio è costituito dall'articolo 15 in cui si dice che la legge non dovrà durare più di un anno salvo a prorogarla in seguito. Il Governo non ha difficoltà ad accettare questo emendamento qualora esso sia contenuto in un ordine del giorno.

E ciò malgrado che le cause agenti sull'andamento dei prezzi siano talmente incerte e variabili da non potersi dire se cesseranno fra uno due o tre anni.

Vi sono poi degli emendamenti formali. Per esempio uno si riferisce alla « data della legge » e si corregge questa espressione coll'aggiungere « dalla data della pubblicazione della legge ».

Ora io mi permetto di fare osservare che quando in una legge si dice « la data della legge », « si intende di indicare la data di pubblicazione della legge », perchè se si volesse indicare una data diversa, si ricorrerebbe ad un'altra espressione, per esempio, a quella della presentazione.

Vi è un altro emendamento all'articolo 8 in cui si autorizza il Governo a variare i prezzi, che esso ha già determinati ove si verificassero delle variazioni negli elementi che concorrono alla loro formazione. Orbene questa autorizzazione è implicita in quanto è certo che il Governo con l'autorità che ha avuto di determinare un prezzo, ha anche quella di modificarlo, ove la situazione di equilibrio sia alterata, senza che nella legge ci sia una esplicita autorizzazione a tal fine.

Invece gli emendamenti, che implicano una diversità notevole di concetto, sono quelli che si riferiscono all'art. 5, all'art. 6 e all'art. 12 del progetto di legge.

Mi permetta il Senato d'insistere su questi punti che sono i soli punti fondamentali della relazione.

La prima formulazione dell'art. 5, di quello cioè che si riferisce alla determinazione del reato di coalizione, esemplificava vari modi coi quali questo reato poteva essere consumato accennando vuoi agli aumenti di prezzo, vuoi alla limitazione della produzione, vuoi alla divisione delle zone di mercato per i singoli produttori,

vuoi a qualsiasi altro modo. Ma nella discussione alla Camera sorsero vari emendamenti e fra gli altri ne sorsero due, uno dell'onorevole Frontini e un altro dell'onor. Scialoja.

L'emendamento dell'onor. Frontini insisteva perchè si sostituisse a queste diverse specificazioni una formula generica e comprensiva. L'emendamento dell'onor. Scialoja avrebbe voluto invece che la determinazione del reato dipendesse dal suo effetto, cioè dal rincaro.

Ora questi due concetti sono stati abbandonati dalla Camera. Essa ha accettata la formula redatta dall'onorevole mio amico Fera che ha appunto inteso a togliere gli inconvenienti propri delle formule troppo esemplificative. Esse invero nella pratica giudiziaria hanno questa conseguenza, che il giudice, il quale molte volte non ha simpatia eccessiva per siffatte leggi sociali, trova che non ricorre nel caso nessuno degli elementi indicati nell'articolo. Perciò la legge non viene applicata, la pena non è comminata.

Ecco perchè il ministro guardasigilli ha voluto presentare una formula comprensiva la quale non escludesse nessun caso, ma portasse l'attenzione del giudice sull'elemento fondamentale del reato di « concerto » la limitazione o l'impedimento della libertà di concorrenza. Questo fu il motivo principale.

Ora l'onorevole Scialoja ha cercato di opporsi a questa tendenza, che è qui stata ripresa in qualche modo dal senatore Mosca, insistendo perchè, come determinazione dell'oggetto del reato si accogliesse l'elemento dell'aumento di prezzo.

Ma questa proposta è stata completamente respinta dalla Camera.

D'altra parte qual è il punto di partenza logico da cui il relatore deriva il suo ragionamento?

Il relatore dice che le cause degli aumenti di prezzo sono due. L'una è l'accapparramento di grandi quantità di merci con la sicurezza di rivendita; l'altra l'inganno del compratore al minuto che si rassegna a pagare un prezzo che lascia un largo margine di guadagno. Per cui ne viene di conseguenza in primo luogo che nel pensiero del relatore, il fatto principale è l'incetta: egli subordina l'art. 5 che contempla il reato di coalizione all'art. 6, che perfeziona la formula relativa al reato d'incetta. In secondo

luogo egli viene ad un'ulteriore conseguenza, in quanto per lui il reato di concerto o di coalizione non ha importanza se non in quanto provochi effettivamente un rincaro o una deficienza di merci.

Ora questo è un punto di vista affatto diverso da quello della legge accettata dalla Camera.

Mentre noi abbiamo proposto due forme di reato, qui si vuole adottare la sola forma dell'incetta; non si ammette il concerto, il *trust* peccaminoso, delittuoso, che ha appunto per effetto di impedire o di diminuire la libertà di concorrenza.

Ora ciò è contrario, signori senatori, alla più cruda realtà. Non bisogna dimenticare quanto è avvenuto durante la guerra. Tutta la produzione ha potuto coalizzarsi. Tutti i produttori si sono riuniti tra loro e hanno regolato il mercato esclusivamente con la loro volontà, senza subire alcuna concorrenza. Essi in questa azione sono stati aiutati dalla riduzione effettiva della produzione, dalla mancanza di scambi commerciali con l'estero che erano o proibiti o non esistevano più, e in qualche modo anche dalla stessa azione statale da cui derivava se si sopprimeva l'azione privata. Quindi il volere considerare il *trust* quale un reato, come propone la formula del mio collega e amico onorevole Mosca, e cioè ritenerlo colpevole e punibile soltanto quando abbia avuto per effetto il rincaro della merce, ha addirittura per effetto di non poter punire un'azione, che in sé stessa è criminosa.

Si seguirebbe così anche una condotta antipolitica. Perchè, infatti, aspettare una rivoluzione dei prezzi e il disastro dei consumatori senza invece punire anticipatamente coloro che hanno fatto l'accordo e per effetto dell'accordo hanno ottenuto il rincaro dei prezzi? È l'atto dell'accordo di per sé colpevole, è questo impedimento all'esercizio della libera concorrenza che costituisce reato ed è siffatto impedimento che la legge deve colpire.

D'altra parte supponiamo che avvenga una coalizione, che si formi un *trust* e che all'opposto si costituisca una cooperativa di consumatori, la quale con la sua azione impedisca gli effetti del *trust*. Forse perchè si è costituita la cooperativa e gli effetti malefici voluti dal *trust* non si sono determinati, non saranno pu-

nibili coloro che si sono uniti in *trust*? È evidente che il legislatore mancherebbe a se stesso, a' suoi fini se non considerasse come reato anche il semplice tentativo.

Del resto mi permetterò di ricordare al Senato, che la tesi sostenuta da noi è quella che ispira tutta la legislazione europea di questi ultimi anni. Io non sono mica un nemico dei *trusts*. La scienza e l'esperienza hanno dimostrato che i *trusts* possono riuscire anche benefici. Essi aprono molte volte dei mercati nuovi all'estero per la produzione nazionale. Essi diminuiscono le spese di distribuzione e aboliscono gli intermediari. Essi rendono possibile la unificazione dei tipi di produzione, quella *standardisation* dei tipi a cui accennò il senatore Einaudi. In una parola è loro anche consentito di ridurre le spese di produzione. Infine, la coesistenza di potenti organismi, che rappresentano i produttori di fronte agli operai, rendono anche possibili quegli accordi che per lungo tempo hanno impedito gli scioperi in Inghilterra. Ma i *trusts* sono dannosi quando impediscono la libera concorrenza, quando creano o promuovono il monopolio. È questa la parte su cui insiste tutta la legislazione dei liberi Stati. Il *Sherman act* s'ispira appunto a questo concetto. Esso dichiara che ogni contratto « ogni combinazione in forma di *trust* che restringa il libero commercio fra gli Stati federati o con le nazioni straniere è reato ». Siffatto concetto è stato mantenuto per 20 anni dalla giurisprudenza nord-americana: anzi gli stessi tentativi consumati dalla famosa Compagnia del petrolio per eludere questa legge hanno trovato contro di sé l'azione della giurisprudenza. Bastò che vi fosse un concerto inteso a restringere la libera concorrenza perchè fosse punito.

Lo stesso concetto vale nella legislazione inglese. Nella legislazione inglese sono proibiti « i contratti che impediscono il libero commercio e i contratti che impongono limiti ai particolari nell'esercizio delle industrie ». Infine è importantissimo osservare lo stato della controversia in Francia. In Francia si discute ancora sull'articolo 419 del Codice penale il quale dice che « sono punibili i *trust* soltanto quando abbiano prodotto un aumento dei prezzi ». Però tutta la dottrina francese è contro questo articolo e vi si afferma che esso non dà assolutamente alcun modo per colpire la coalizione.

Questo nei riguardi dell'articolo 5. A sua volta l'articolo 6 riguarda il reato dell'incetta, e qui la relazione porta una formula diversa da quella proposta dal Governo e dalla Camera.

È inutile che io ne faccia la storia; non farei altro che tediare il Senato. Quest'articolo è frutto di una lunga discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, di varie proposte che hanno portato alla formula unica in esso contenuta e cioè « salva la disposizione dell'articolo 326 del Codice penale: chiunque accapparri, incetti o comunque sottragga al consumo normale materie prime, generi alimentari di prima necessità o altra merce di uso popolare, è punito, ecc. ».

La formula della Commissione è la seguente: « salva la disposizione dell'articolo 326 del Codice penale, chiunque accapparri o incetti o comunque sottragga al consumo normale materie prime, generi alimentari di prima necessità, o altra merce di uso popolare, allo scopo di speculare sopra l'eventuale futuro rincaro delle materie, dei generi o delle merci accennate, è punito con la reclusione sino a cinque anni e con la multa sino a lire cinquemila ». È evidente che questa formula rende impossibile l'applicazione della legge. Chi mai potrà provare che la volontà di questi accaparratori era quella di voler fare speculazione sopra un eventuale futuro rincaro? È evidente che con questa formula nessuno sarà colpito per incetta.

Ora due elementi stabiliscono i termini soggettivi del reato nell'articolo da noi proposto. L'uno è il riferimento all'art. 326 del Codice penale, perchè dal momento che ci riferiamo all'art. 326, noi comprendiamo in questo gli stessi elementi soggettivi criminosi che in quell'articolo sono proposti.

Il secondo elemento soggettivo è determinato dalla sottrazione al consumo normale. È invero questo il concetto fondamentale che determina l'incetta.

Che cos'è, mi si è domandato e mi si è opposto nelle discussioni amichevoli con la Commissione, questo consumo normale?

È la domanda effettiva non la domanda disponibile, la domanda rappresentata dal desiderio dei consumatori, che hanno i mezzi per acquistare. Essa risponde a quel fabbisogno normale che per una merce particolare si può

calcolare in una determinata località; è una questione di fatto che i giudici decideranno.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo ha detto anche la Cassazione.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Tanto meglio; è questa una nozione fondamentale, è appunto il fatto che il consumo su cui si poteva fare assegnamento viene ridotto per effetto dell'accaparramento.

Ma l'egregio relatore teme, ed anche questo mi pare un errore del suo ragionamento, che con questa formula si possa colpire quella speculazione che intende metter da parte una certa quantità di merce, per ridarla al mercato tosto che la quantità ne fosse scarsa. Ora siffatto commercio di riserva è normale ed ha per risultato di preparare scorte per evitare le carestie. Non è quindi il caso di sollevare siffatta obiezione, perchè il concetto di sottrazione e il richiamo all'articolo 326 del Codice penale suppongono una volontà criminosa e non già una volontà favorevole al consumatore, come sarebbe quella di metter da parte una certa quantità di merci per averla pronta in tempi di carestia.

D'altra parte nel concetto di domanda effettiva sono comprese appunto le scorte; non è possibile ritenere che vi possa essere commercio effettivo, consumo normale, se non vi sono date scorte. I commercianti, i negozianti, anche nel calcolo del prezzo, non fanno assegnamento sulla quantità che esiste in un determinato luogo e giorno, ma su tutta la quantità che può venire da determinati luoghi in un determinato tempo.

Non crede perciò il Governo di poter accettare, nemmeno nel merito l'emendamento.

L'ultima obiezione concerne l'articolo 10.

L'articolo 10 intende a creare delle Commissioni le quali hanno lo scopo di giudicare sui reclami che fossero presentati dai consumatori o in genere dai danneggiati per i prezzi eccessivi. Quindi nel concetto del legislatore il Ministero del commercio fissa dei prezzi tipo; se a questi prezzi tipo si contrappongono dei prezzi superiori nei singoli mercati locali, vi è possibilità di reclamo davanti a date Commissioni.

Ora questa Commissione era stata proposta in un numero molto limitato nel progetto del Governo, ma si affacciarono nella discussione

alla Camera, che durò ben due giorni, cinque emendamenti. Alcuni emendamenti avrebbero voluto dare importanza al consumatore, altri ai produttori. Noi abbiamo cercato di costituire una Commissione di nove persone la quale fosse imparziale.

Sembra al relatore che noi abbiamo dato prevalenza ai consumatori. Ciò non è. Ad ogni modo è certo che, aggiungendo due membri della Deputazione provinciale, si aumenta il numero dei rappresentanti dei produttori perchè i membri dei Consigli provinciali appartengono per la maggior parte alla classe dei proprietari e e rappresentano quindi l'interesse della produzione. Ecco perchè il Governo non crede opportuno di spostare la bilancia dall'altra parte. Esso dopo uno studio coscienzioso ha creduto di costituire una Commissione imparziale rappresentata da un rappresentante del comune, da due consiglieri comunali, da due cittadini di specchiata moralità scelti dal prefetto, da due industriali designati dalla Camera di commercio, da due rappresentanti delle organizzazioni operaie e da altri due delle cooperative di consumo.

Norme speciali naturalmente daranno modo a questa rappresentanza di giudicare secondo i voti dei diversi partiti, talchè non vi sia prevalenza di alcun partito. Si applicherà la proporzionale.

Ciò risponde ad un criterio di equità, ma per la loro qualità e dignità i membri predetti risponderanno egregiamente all'ufficio al quale vennero chiamati, senza aggiungerne altri.

La modificazione avrebbe effetto di rimandare il progetto alla Camera. Essa non sarebbe accolta. Ci troveremmo nel bivio di abbandonare il disegno di legge, o di far respingere l'emendamento proposto dal Senato. Questo è lo stato reale delle cose.

Aggiungo poche parole rispetto a quanto ha osservato l'onorevole Einaudi. In verità a molte cose ha risposto colla sua grande autorità e competenza il senatore Loria. Aggiungerò che qui (mi consenta il senatore Einaudi, che ha avuto anche per me delle gentili espressioni, di ringraziarlo, dacchè, se ebbi uno scolaro, non l'ebbi mai così completo e perfetto come il senatore Einaudi) ci sono di fronte due tendenze. Quella a cui si riattacca la scuola recentis-

sima a base di metodo matematico in cui il valore non si desume che dal prezzo di mercato e prescinde dal costo di produzione; quella vecchia, cioè la scuola ortodossa inglese per la quale il valore nel suo concetto di rapporto viene determinato in un lungo periodo storico, dal costo di produzione.

Di fronte alle obiezioni del senatore Einaudi abbiamo l'esempio delle legislazioni straniere. Gli inglesi hanno fatto la legge seguendo questo indirizzo, legge molto importante che ha dato luogo a lunga discussione, e se abbiamo sbagliato noi, siamo in buona compagnia.

L'onorevole Einaudi dice che è un errore il pretendere di voler conoscere il giusto prezzo. Nessuno ha però preteso di voler determinare un giusto prezzo, bensì soltanto di seguire gli elementi della sua formazione. Ora non può mancare ad abili accertatori, per assicurarsi se un determinato prezzo sia eccessivo, di calcolare le spese di produzione, di tener conto dell'ampiezza dei capitali, del valore d'acquisto della materia prima, dell'influenza dei cambi. Sono questi tutti elementi contabili e positivi ed essi possono benissimo servire di guida a qualunque accertatore.

Quanto agli emendamenti presentati dal senatore Einaudi non posso accettarli.

Egli invero non si rivolge ai produttori bensì ai consumatori. Ma come vuole egli che il Governo possa trattenere la quantità della moneta per quella parte che spende il consumatore? come in tal guisa mettere un freno alla circolazione della moneta? Sono d'accordo con lui che l'eccesso della circolazione è la causa prima dell'aumento dei prezzi, l'ho detto sempre, l'ho ripetuto, l'ho scritto e pubblicato. Ma conviene confessare l'enorme attuale difficoltà di ridurre questa circolazione, specie colpendo i consumatori quando spendono.

Infine non è esatto quanto ha detto il senatore Einaudi accusando il disegno di legge di consolidare tutti i decreti esistenti durante il periodo di guerra.

All'opposto noi vogliamo avviarci verso la libertà di commercio e parte notevole del disegno di legge vi è indirizzata. Ogni nostra cura oggi è anzi rivolta ad estendere l'esportazione.

Quindi siamo di fronte ad una legge di eccezione, ad una legge con carattere affatto tem-

poraneo, e come tale può meritare il voto del Senato senza alcuna aggiunta che ne renda impossibile la immediata esecuzione. (*Applausi vivissimi*).

MOSCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA, *relatore*. Egregi colleghi. È mia abitudine essere breve, ma oggi perchè il tempo stringe avevo determinato di essere brevissimo. Però il discorso eloquente dell'onorevole ministro fa sì che questa determinazione debba vacillare.

In ogni modo cercherò di annoiarvi il meno possibile ma non vi avrete a male se, dovendo rispondere alle argomentazioni svolte dall'egregio avversario, impiegherò un po' più di tempo di quanto avevo stabilito.

Il disegno di legge che stiamo discutendo si propone due scopi.

Il primo è quello di liquidare certi organismi statuali che sorsero durante il tempo di guerra, per provvedere al rincaro od alla mancanza assoluta di certi generi di prima necessità. Quali sarebbero, per esempio, la carta per i giornali, le calzature, i cotonei, e le lane. Saggiamente il Governo e il ministro del commercio cercano ora di liquidare al più presto i relativi uffici, abolendo la bardatura di guerra e tornando al sistema del libero commercio e facendo così respirare il paese.

Ora sui primi quattro articoli del disegno che trattano di questo argomento, l'Ufficio centrale non ha introdotto, si può dire, nessuna modificazione, tranne in uno o due articoli in cui ha determinato con più precisione e sicurezza l'epoca nella quale gli accennati organismi burocratici devono cessare. È oziosa questa aggiunta? Io credo di no. È avvenuto in Italia, ed in altri paesi che per necessità temporanee lo Stato ha dovuto, durante la guerra, assumere funzioni eccezionali, le quali a loro volta hanno prodotto degli organismi burocratici nuovi. Ma poi l'organo burocratico una volta creato tende ad eternare la funzione, e quindi questi uffici, che dovevano essere eccezionali, tendono a diventare più o meno eterni. In sostanza non vedo perchè il ministro si debba lamentare che l'Ufficio centrale abbia cercato di aggiungere forza morale e materiale al Governo, perchè si è cercato di dargli un termine tassativo, affinchè esso possa meglio resistere a tutte le

pressioni grandissime che, quando un ufficio straordinario deve cessare, si sforzano di prolungarne ancora l'esistenza.

Dirò anzi che il termine preciso nel quale l'ufficio deve cessare è indispensabile, perchè una delle maniere con cui questi organi sogliono eternarsi consiste nel non espletare mai le loro funzioni, vi è sempre ancora da fare, ed il da fare quando non c'è si crea, e così l'organo che doveva essere provvisorio diventa normale. Ma quando si sa che a quell'epoca l'ufficio deve finire (e questo per legge) naturalmente non si potrà ricorrere a questi mezzucci, e si giungerà con sollecitudine a quella distruzione della bardatura di guerra ch'è uno dei più sentiti bisogni del Paese e che potrà dare notevoli economie.

Non sarà così facile, egregi colleghi, ragionare della seconda parte del disegno di legge, che è quella che mira a combattere il caro-viveri, perchè, come ben ha rilevato il ministro, è proprio in questa parte del disegno di legge che il dissenso (diciamo così, perchè è un vero dissenso) tra l'Ufficio centrale ed il progetto ministeriale si è più accentuato.

E qui, non per fare dell'accademia ma per spiegare perchè l'Ufficio centrale abbia introdotto alcuni emendamenti, mi è d'uopo di esporre qualche considerazione d'indole generale.

Generalmente si crede dal volgo (qui non siamo volgo) che il rincaro è un effetto della speculazione. Ora tutti i competenti e tutti coloro che hanno un poco studiato la questione sanno che accade precisamente il contrario. La speculazione è un effetto del rincaro. Finchè ci sarà il rincaro ci saranno gli speculatori che profitteranno di esso. Quando una merce continuamente sale di prezzo, ci sarà sempre colui che comprerà oggi per vendere domani, lucrando sulla differenza di prezzo.

Quindi, ripeto, è vero che la speculazione rincrudisce il fenomeno, ma in fondo non è essa la causa prima del rincaro, ma il rincaro è la causa della speculazione. Il rincaro si deve soprattutto all'aumento della carta moneta, come l'onorevole ministro ben sa, ed anche ad altre due cause, che certo egli conosce, cioè la diminuzione della produzione e la deficienza dei trasporti. Queste sono le cause principali dalle quali la speculazione trae profitto e che essa inacerbisce.

Ora, volendo combattere questa speculazione o attenuarne gli effetti, bisogna esaminare minutamente come essa procede, quali sono i suoi mezzi più o meno subdoli, le sue vie tortuose, le quali fanno sì che, mentre questo rincaro impoverisce certe classi del paese, viceversa vi sono delle persone che più o meno legittimamente, e iniquamente — dal punto di vista morale — se ne avvantaggiano. I loro metodi sono precisamente due: uno è quello dei capitalisti, dei grossi speculatori che hanno mezzi, e consiste nel fare delle grandi incette oggi per vendere domani; nel comperare della merce, immagazzinarla e poi venderla dopo 6 mesi o un anno, con più o meno vantaggio.

L'altro è quello usato dai piccoli speculatori, dai rivenditori a minuto i quali si approfittano dell'ignoranza del compratore per derubarlo. Infatti, prima della guerra, quando i prezzi erano normali, tutti conoscevano i prezzi di mercato, tutti sapevano quanto valeva una merce, od un oggetto, e quindi il sopraprofitto del venditore era una cosa molto difficile. Se di un cappello si domandava un prezzo, non doppio ma del 50 per cento superiore al normale, non vi era persona che si rassegnasse a pagare quel prezzo. Ora invece che cosa avviene? Ora avviene che tutti sanno che è tutto rincarato, ma mentre il rivenditore sa di quanto ogni oggetto è rincarato, il compratore lo ignora. Questa ignoranza permette al venditore di realizzare un sopraprofitto, poichè l'oggetto che egli potrebbe dare per 20, lo cede a 25 o 30 senza che il compratore sappia e possa difendersi.

E dirò anche, come ha accennato l'onorevole Einaudi, che i compratori hanno la loro parte di responsabilità in questo fatto.

Benchè tanto si raccomandi di diminuire il consumo, i compratori quando vanno in un negozio ad acquistare un oggetto e trovano il prezzo molto elevato pagano senza molto discutere. E perchè pagano? Perchè l'uomo cerca sempre il punto di minor resistenza. Il compratore sa che è più facile farsi aumentare il salario se è un operaio, farsi aumentare lo stipendio se è un impiegato, aumentare il costo della propria merce se è un produttore, anzichè fare diminuire il costo della merce ed agire in conseguenza. Di questo sciagurato andazzo approfittano molti venditori: e quali classi ne sono vittime? Le classi che non hanno un mezzo di rivalsa, le classi che non

possono valersi del punto di minor resistenza e farsi aumentare le loro entrate.

Queste classi debbono sì, ridurre i loro consumi, ma non sono così numerose da ridurli tanto da causare una diminuzione dei prezzi.

Dunque volendo combattere quel tanto di artificiale e di artificioso che v'è in questa corrente di rincaro, bisogna soprattutto combattere queste due cause: la speculazione al rialzo fatta per lucrare unicamente sulla differenza di prezzi e poi questa truffa, questo inganno del rivenditore contro il compratore, questo approfittarsi dell'ignoranza e della facilità spendereccia del pubblico per ricavare non solo la giusta mercede del servizio reso, ma un sopraprofitto, che, diventato ormai abituale, produce quel fenomeno moralmente ributtante delle fortune improvvisate ed ostentate davanti gente che senza sua colpa vede più e dimezzate le proprie entrate.

Vediamo come si può fare a combattere il primo mezzo di arricchimento immorale cioè l'incetta, l'accaparramento; poi vedremo come l'ha combattuta il disegno di legge ministeriale ed infine vedremo se la formula proposta dall'Ufficio centrale sia preferibile a quella del Governo.

L'incetta in se stessa, in tempi normali, non ha nulla di riprovevole; anche se è fatta allo scopo di lucrare sul rialzo dei prezzi. Si può fare la speculazione al rialzo come al ribasso. L'effetto ordinario della speculazione al rialzo è quello di anticipare un rialzo futuro, ma spesso se non ci fosse stata l'incetta, vi sarebbe stata poi una maggiore deficienza di quelle merci che furono incettate e quindi un maggior rincaro.

Inoltre l'incettatore in tempi normali corre indubbiamente un'alea, perchè fa calcolo sopra un rincaro di prezzi, che potrebbe anche non verificarsi. Invece nei tempi eccezionali in cui ci troviamo, il rialzo è continuo, eterno, maledetto, freddo e greve come la pioggia infernale di Dante. Si può giurare che fra sei mesi i generi saranno più cari di oggi. Perciò l'incettatore non corre nessun'alea, non ha che da immagazzinare e vendere fra sei mesi. E neppure si può dire che questa speculazione, così come avviene in tempi ordinari può anticipare un rialzo futuro moderandolo in seguito. Poichè in realtà l'attuale accaparratore

riesce sì ad anticipare il rincaro futuro, ma quasi sempre non lo lenisce.

Dunque l'incetta che si deve combattere, non è quella che fa un negoziante per rifornire il proprio magazzino o la propria bottega o quella che si fa per riparare alla futura mancanza di un genere. Ad esempio si sa che in settembre od in ottobre si fa l'incetta delle uova, perchè nell'inverno le galline uova non ne fanno. L'incetta che si deve colpire è quella invece che specula sopra un futuro aumento di prezzo.

A questo proposito io debbo fare un'osservazione che non è contenuta nella relazione. Le pene comminate nel disegno di legge in generale sono aumentate quando lo speculatore è un mediatore od uno che esercita il commercio. Orbene, io avrei fatto precisamente il contrario, ed avrei aggravato le pene per colui che non è commerciante nè mediatore, giacchè egli è il vero speculatore sul rincaro, e di fronte a lui voi avete la prova provata che vi trovate in presenza non di un vero commerciante ma di uno di quegli intermediari che non si curano altro che di poter guadagnare il più che possono, accaparrando la merce, immagazzinandola e poi vendendola quando della merce stessa vi sia deficienza sul mercato.

Questi sono gli speculatori, di cui sono piene tutte le nostre città e che producono quei rincari eccessivi di prezzo contro cui il popolo protesta; questi sono gli speculatori che bisogna punire perchè sono i più colpevoli di tutti.

E veniamo agli emendamenti proposti, e soprattutto a quelli proposti agli articoli 5, 6 e 12, dell'ultimo dei quali il ministro non ha parlato.

Su questi articoli la differenza di vedute fra il ministro e l'Ufficio è veramente irriducibile.

L'articolo 5 dice così: « Il produttore, negoziante o rivenditore all'ingrosso o al minuto il quale si concerti in qualsiasi modo con altri, allo scopo d'impedire o di limitare la libera concorrenza nella vendita di materie prime, generi alimentari o altra merce di esteso uso popolare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire 5000.

« Qualora si sia verificata deficienza o rincaro delle materie o merci suindicate, per ef-

fetto di detto concerto, le pene sono aumentate di un terzo ».

Dunque evidentemente si dà la reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a lire 5000 quando c'è un concerto per far aumentare i prezzi, senza che questo concerto abbia conseguito l'effetto, tanto è vero che quando l'effetto è conseguito la pena è aumentata di un terzo.

Ora, signori miei, come si fa prima di tutto a concepire un concerto di persone le quali tendono a far aumentare i prezzi e che frattanto non ci riescono? Io non arrivo a concepire che vi possano essere delle persone che si mettano insieme per raggiungere uno scopo così tenebroso e nello stesso tempo non riescano minimamente a conseguirlo.

Si è parlato del *trust*. Il *trust* è punito anche se non vi sia aumento di prezzo. Ma c'è un altro elemento, onorevole ministro, che è necessario perchè il *trust* sia punibile, bisogna che il *trust* abbia conseguito il monopolio di una derrata. Nel suo articolo si parla semplicemente di concerto e non si accenna alla costituzione di un monopolio.

ALESSIO, *ministro dell'industria*. Il ridurre la concorrenza mi pare che importi monopolio.

MOSCA, *relatore*. Sì, quando il concerto ha aumentato i prezzi, ma non quando non vi è riuscito. Ma poi lei crede che per speculare al rialzo occorra concertarsi? Ma il concerto generalmente manca! Ognuno specula per conto suo e il concerto c'è solo in casi rarissimi, per esempio quando si tratta di forniture allo Stato. Ma quando si tratta di speculare sulle derrate alimentari, creda, non c'è bisogno di concertarsi per ottenere un rincaro artificiale. Basta che molti specolino al rialzo ognuno per proprio conto.

Dunque, senza che vi sia monopolio, si crea qui una figura di reato nella quale si colpiscono le intenzioni. Si viene a dire agl'imputati: « Noi riconosciamo che voi non avete arrecato alla società alcun danno, ma avevate l'intenzione di arrecarlo e noi vi puniamo ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma noi abbiamo appunto voluto evitare che si ricerchi l'intenzione, che è un elemento perturbatore. Si colpisce il concerto per il concerto.

MOSCA, *relatore*. Ma come lo provate il concerto, se esso non ha conseguito il suo scopo?

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Se non si riuscirà a provare il concerto vuol dire che non ci sarà reato.

MOSCA, *relatore*. Allora vuol dire che la legge rimarrà sempre inefficace: voi non troverete mai nessun colpevole.

Una voce. Ma è come il reato di associazione a delinquere: non si delinque, ma c'è il reato.

MOSCA, *relatore*. Io ho letto i provvedimenti che i precedenti decreti-legge avevano manipolato in proposito. Questa è la quarta prova che si fa per reprimere questo reato, perchè ci fu il decreto del 2 agosto 1916...

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma no! Quel decreto riguardava l'incetta e l'accaparramento, di cui si tratta all'art. 6.

MOSCA, *relatore*. Dunque, non ci si è mai riusciti, e questo sarà il quarto tentativo inane. A questo punto il vostro Ufficio centrale ha creduto di portare una modificazione al testo ministeriale, perchè se l'art. 5 è nei casi ordinari un'arma fragile essa in momenti di eccitazione popolare può diventare pericolosa perchè allora si arresterà per arrestare e si imbastiranno processi che poi finiranno con un non luogo a procedere, ma intanto molti innocenti saranno per qualche tempo gettati in carcere e non potranno neppure chiedere la libertà provvisoria. E veniamo all'art. 6. L'art. 6 diceva così: « Salva la disposizione dell'art. 326 del Codice penale chiunque accaparrò o incettò o comunque sottraggia al consumo normale (dunque è punito chiunque accaparrò senza vedere se ciò è una necessità o una consuetudine del commercio o una speculazione) materie prime, generi alimentari di prima necessità o altra merce di uso popolare, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la multa sino a 5 mila lire ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore. Io permetto la discussione degli articoli quando si è alla discussione generale a patto però che non si ripeta quando saremo alla discussione dei singoli articoli.

MOSCA, *relatore*. Non dubiti. Non mi pare sia mia abitudine ripetermi. Ma, o signori, ho

letto molte sentenze, che poi la Cassazione ha completamente cancellate, sentenze per reati contemplati in quei tre decreti-legge che ho ricordato, sentenze che facevano piangere.

In una si condannava un cittadino perchè aveva comprato in campagna 13 dozzine di uova e l'aveva portate in città; un altro era condannato per l'accaparramento di 14 polli e un terzo infine perchè aveva comprato dei fagioli a Ostiglia e li aveva venduti a Milano, come se le provviste di fagioli si potessero fare a Milano. Quando dei pretori fanno queste sentenze ed i tribunali le confermano volete dar loro in mano questa legge per la quale qualunque atto di compera di merce può diventare un reato? Quindi l'Ufficio centrale ha fatto una distinzione, che io credo indispensabile fra accaparramento lecito e illecito ed ha aggiunto che l'incetta è punibile quando fatta allo scopo di speculare sopra un eventuale futuro rincaro delle materie, dei generi o delle merci accennate.

Nell'articolo 10 c'è un emendamento relativo alla composizione della Commissione provinciale la quale ha poteri larghissimi, di una larghezza che fa tremare.

Rileggo l'art. 10. « In ogni capoluogo di provincia a cura del prefetto sarà costituita una Commissione arbitrale, di un rappresentante del comune capoluogo di provincia, nominati dalla relativa Giunta comunale, di due cittadini di specchiata moralità ed autorevolezza, scelti dal prefetto medesimo, di due industriali o negozianti designati dalla Camera di commercio, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative di produzione e di consumo e di due rappresentanti delle organizzazioni operaie, questi quattro ultimi eletti con le norme che verranno stabilite nel regolamento ».

Ora in questa Commissione abbiamo una preponderanza dell'elemento dei consumatori su quello dei commercianti e produttori che avrebbero due soli rappresentanti su nove. Che cosa ha fatto l'Ufficio centrale? Data l'importanza, la latitudine dei poteri che ha questa Commissione, ha voluto fosse imparziale e ha voluto quindi aggiungere due altri rappresentanti dei produttori, perchè così come è composta la Commissione, essi sarebbero in minoranza assoluta. Ha voluto infine che uno dei due nuovi rappresentanti fosse un agricoltore.

E andiamo all'art. 12; su questo l'onorevole ministro ha sorvolato, ma per me l'emendamento in esso proposto è dei più indispensabili.

Art. 12: « il reclamo presentato alla Commissione, di cui all'art. 10 sarà redatto in carta semplice e indirizzato al prefetto, corredandolo di ogni documento che lo possa giustificare e delle indicazioni dei testimoni ove siano necessari.

« Ove risulti che il reclamo era fondato su allegazioni false e di mala fede, il ricorrente sarà punito con ammenda estensibile a lire 500.

Qui la Commissione emendò così:

« Ove risulti che il reclamo era fondato su allegazioni false e di mala fede, al ricorrente saranno applicate le pene stabilite nell'art. 212 del Codice penale ».

L'articolo 212 del Codice penale è quello che punisce la calunnia.

Le caratteristiche del reato indicato nell'articolo 12 sono quelle del reato di calunnia, che può portare alla condanna fino a cinque anni di reclusione: elementi della calunnia sono la falsità dell'accusa, la mala fede e l'aver esposto l'accusato ad una condanna penale, e tutti si trovano nel caso contemplato dall'articolo 12, ebbene secondo la proposta ministeriale la calunnia non sarà più punita con la reclusione, ma con una ammenda che può scendere fino ad una lira. Questo la Commissione non lo poteva proprio ammettere: lo speculatore che indebitamente si arricchisce va colpito, ma si protegga anche il commerciante onesto e ciò non si ottiene, quando si rende irrisoria la pena contro il calunniatore.

Andiamo avanti; tra le altre modificazioni, io vi esporrò quella introdotta all'art. 14: è l'unico punto in cui l'Ufficio centrale ha voluto essere più severo del Ministero e con ragione; c'è nella legge una disposizione che io credo una delle più efficaci se sarà fatta osservare: quella del prezzo fisso, del cartellino sulle merci, che serve tanto ad evitare le piccole frodi continue dei venditori alle quali ho accennato.

Orbene, pel mancato rispetto di questa norma, il progetto ministeriale stabilisce l'ammenda fino a 1000 lire, il che vuol dire che l'ammenda può scendere a una lira, ad arbitrio del giudice. La Commissione ha voluto fissare il minimo dell'ammenda a 200 lire.

E più non mi dilungo: è tardi e il Senato

deve questa sera terminare la discussione della legge.

L'onorevole ministro del commercio ha richiamato le conclusioni della relazione, nelle quali venivano alla luce le perplessità dell'Ufficio centrale; fra l'urgenza di applicare la legge e la necessità di migliorarla.

Noi dell'Ufficio centrale ci siamo reso conto delle difficoltà che il Senato deve affrontare se esso vuole emendare questa legge già approvata dalla Camera dei deputati; queste difficoltà furono valutate dall'Ufficio centrale, e se il medesimo fosse rimasto in dubbio che la legge così come venne proposta al Senato poteva riuscire alquanto utile, o almeno non dannosa, l'avrebbe accolta senza modificazioni, e si sarebbe contentato di qualche raccomandazione fatta colla forma di qualche ordine del giorno; ma disgraziatamente questo dubbio non vi è stato e perciò abbiamo creduto doveroso di presentare gli emendamenti indispensabili sottoponendoli al voto del Senato.

Il Senato sarà giudice. Esso pronunzierà il verdetto inappellabile, e, qualunque sia questo verdetto, ad esso l'Ufficio centrale si inchinerà riverente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come ha dimostrato il mio collega ministro del commercio, questa legge ha un carattere estremamente urgente, perchè deve provvedere alla questione dei prezzi, questione vitale specialmente per le classi meno agiate. Si deve provvedere in modo che arrivi al suo effetto prima dell'inverno. È la stagione nella quale più si sente la necessità di avere oggetti di vestiario a un prezzo conveniente, e di avere i viveri indispensabili alla vita; è la stagione anzi, in cui ve ne è urgenza assoluta. Naturalmente questo non si può ottenere se si entra nel campo degli emendamenti, perchè bisognerà tornare all'altro ramo del Parlamento nel quale, essendoci delle correnti molto diverse da quelle che l'egregio relatore del Senato sostiene, probabilmente il Governo non riuscirebbe a fare accettare tutti gli emendamenti portati. Per conseguenza lo scopo della legge mancherebbe. Ora pregherei il Senato, per avere un indizio immediato delle sue idee e dei suoi intendi-

menti, di aprire la discussione sul disegno di legge del Governo, anzichè aprirla sul controprogetto della Commissione. Questa è la domanda che rivolgo al Senato come mezzo per camminare molto più rapidamente. (*Bene*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del Presidente del Consiglio che la discussione si apra sul disegno di legge del Governo.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Art. 1.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente legge il ministro dell'industria e del commercio, di concerto col Commissario generale pei consumi alimentari e pei manufatti popolari, provvederà alla liquidazione ed alla cessazione degli uffici per la carta da giornali e per la lana, cotone ed altre materie tessili dipendenti dall'ufficio temporaneo approvvigionamenti e consumi industriali istituito con decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, numero 476.

(Approvato).

Art. 2.

Il Commissariato generale pei consumi alimentari e pei manufatti popolari, avrà facoltà di stipulare, di concerto col ministro del tesoro, col ministro dell'industria e del commercio e col ministro della guerra, la cessione del materiale tessile e per le calzature tuttora a sua disposizione a consorzi o enti cooperativi di produzione o di vendita, fissando il corrispettivo, i modi e le rateazioni del prezzo capitale ed eventualmente degli interessi, nonchè le norme di controllo sulle condizioni di vendita al pubblico dei manufatti popolari da prodursi.

Soltanto in seguito all'avvenuta cessione del predetto materiale tessile e per calzature cesserà l'ufficio delle calzature nazionali istituito con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1345.

Il Commissario generale ha inoltre facoltà di

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 SETTEMBRE 1920

revocare o coordinare, con le modificazioni occorrenti, le disposizioni in materia di approvvigionamenti e di consumi di generi alimentari e di manufatti popolari stabilite con decreti luogotenenziali o Reali emanati dal Governo in forza dei poteri di cui nella legge 22 maggio 1915, n. 671, e da convertirsi in legge.

È concessa al Governo la facoltà di provvedere eventualmente all'ulteriore rifornimento di tali consorzi o enti a norma delle disposizioni del Regio decreto 18 settembre 1919, n. 1200.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone la seguente redazione dell'articolo:

Art. 2.

Entro il termine di sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge il Commissariato generale per i consumi alimentari e per i manufatti popolari avrà facoltà di stipulare di concerto col ministro del tesoro, col ministro dell'industria e del commercio e col ministro della guerra, la cessione del materiale tessile per le calzature tuttora a sua disposizione a consorzi o enti cooperativi di produzione o di vendita, fissando il corrispettivo, i modi e le rateazioni del prezzo capitale ed eventualmente degli interessi, nonché le norme di controllo sulle condizioni di vendita al pubblico dei manufatti popolari da prodursi.

In seguito all'avvenuta cessione del predetto materiale tessile e per calzature cesserà l'ufficio delle calzature nazionali istituito con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345.

Per la durata del termine indicato, il Commissario generale ha inoltre facoltà di revocare o coordinare, con le modificazioni occorrenti, le disposizioni in materia di approvvigionamenti e di consumi di generi alimentari e di manufatti popolari stabilite con decreti luogotenenziali o Reali emanati dal Governo in forza dei poteri di cui nella legge 22 maggio 1915, n. 671, e da convertirsi in legge.

Sempre entro lo stesso termine al Governo del Re è concessa la facoltà di provvedere eventualmente all'ulteriore rifornimento di tali consorzi o enti a norma delle disposizioni del Regio decreto 18 settembre 1919, n. 1200.

Insiste l'Ufficio centrale?

MOSCA, *relatore*. Insisto.

PRESIDENTE. Il Governo accetta?

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Non accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro dell'industria e del commercio, entro il termine indicato all'articolo 1, ha facoltà di emanare le disposizioni necessarie ad assicurare ai giornali il regolare approvvigionamento della carta e ad impedirne l'accaparramento, sia promovendo gli accordi diretti fra le ditte produttrici e gli editori dei giornali, sia intervenendo per garantire il rifornimento della carta ai giornali che non fossero riusciti a coprirsi con contratti diretti, sia agevolando la costituzione di consorzi provinciali fra editori di giornali.

L'Ufficio centrale propone a questo articolo l'aggiunta seguente: « gli effetti di tali disposizioni e provvedimenti dovranno essere limitati a non più di un anno dalla data della pubblicazione della presente legge ».

V'insiste l'Ufficio centrale?

MOSCA, *relatore*. Debbo insistere, prima di tutto perchè non sono presenti gli altri commissari; in secondo luogo perchè, dato che si mantenga un emendamento, si devono mantenere tutti.

PRESIDENTE. Il Governo accetta?

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Aggiungo che il termine di un anno è più lungo di quello che in realtà avverrà, perchè stiamo ultimando le pratiche per cui è da confidare che in uno o due mesi questi uffici cesseranno; quindi non c'è ragione di dare un termine.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni il relatore insiste ancora?

MOSCA, *relatore*. Sì, v'insisto.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 SETTEMBRE 1920

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Entro tre mesi dalla data della presente legge il ministro delle finanze, di concerto coi ministri del tesoro, dell'industria e commercio, del lavoro e dell'agricoltura e col commissario dei consumi, promuoverà coi poteri e con le norme del decreto 24 luglio 1919, n. 1296, una revisione ed una conseguente riduzione delle voci a cui si applicano divieti di importazione o di esportazione in conformità dell'articolo 2 del decreto suddetto e di ogni altro provvedimento deliberato durante lo stato di guerra.

Anche di questo articolo l'Ufficio centrale propone una dizione diversa. Il relatore v'insiste?

MOSCA, *relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Il produttore, negoziante o rivenditore all'ingrosso o al minuto, il quale si concerta in qualsiasi modo con altri, allo scopo di impedire o di limitare la libera concorrenza nella vendita di materie prime, generi alimentari o altra merce di esteso uso popolare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa superiore a lire mille.

Qualora si sia verificata deficienza o rincaro delle materie, generi o merci suindicate per effetto di detto concerto, le pene sono aumentate d'un terzo.

Se il colpevole sia un pubblico mediatore è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione.

L'Ufficio centrale insiste sull'emendamento proposto a questo articolo?

MOSCA, *relatore*. Non posso ritirarlo perchè è uno degli emendamenti più sostanziali.

PRESIDENTE. Il Governo accetta?

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Non accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale. La differenza fra le due dizioni consiste in questo, che, secondo la formula dell'articolo ministeriale, basta il concerto perchè ci sia il reato, mentre, secondo la formula dell'Ufficio centrale, al concerto deve unirsi il rincaro, cioè l'effetto del concerto.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Il Governo non accetta perchè ha già esposto come questo sia un punto fondamentale della legge. Se si accettasse la formula dell'Ufficio centrale, ci sarebbe un regresso nel movimento legislativo, poichè la legislazione ha sempre colpito i concerti in quanto intendono a limitare la libera concorrenza. Questo è il concetto fondamentale.

In breve, il reato esiste pel fatto del concerto, in quanto questo ha per effetto di impedire o limitare la libertà di commercio.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'Ufficio centrale consiste in questo: che le pene comminate dall'articolo 5 debbano essere applicate solo nel caso che si sia verificata deficienza e rincaro delle merci e non già per l'esistenza del semplice concerto.

Chi approva l'emendamento dell'Ufficio centrale, è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Salva la disposizione dell'art. 326 del Codice penale, chiunque accaparrì o incettì o comunque sottragga al consumo normale materie prime, generi alimentari di prima necessità o altra merce di uso popolare, è punito con la reclusione sino a cinque anni e con la multa sino a lire 5000.

Le materie, generi e merci accaparrate, incettate o comunque sottratte al normale consumo, saranno sequestrate e immediatamente consegnate a consorzi o enti cooperativi di pro-

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 SETTEMBRE 1920

duzione o di vendita, all' uopo designati dal prefetto della provincia, i quali ne curano la vendita a prezzi equi. Le somme ricavate sono devolute allo Stato e da questo destinate alla cooperazione.

Se il colpevole eserciti abitualmente la mediazione, la pena non è inferiore a un anno di reclusione e a lire 2000 di multa. È aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione, se il colpevole sia un pubblico mediatore.

PRESIDENTE. A questo art. 6 l'Ufficio centrale propone un emendamento che consiste nell'aggiunta delle parole « allo scopo di speculare sopra un eventuale futuro rincaro delle materie, dei generi o delle merci accennate ».

L'onorevole relatore mantiene quest'aggiunta?

MOSCA, *relatore*. La mantengo.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Il Governo non l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Per i reati preveduti negli articoli precedenti è sempre consentito il mandato di cattura. Il giudice nel pronunciare sentenza di condanna non potrà in niun caso ordinare la sospensione della pena, a norma dell'art. 423 del Codice di procedura penale.

(Approvato).

Art. 8.

Il ministro dell'industria e del commercio e il commissario generale dei consumi, mediante l'opera dei propri funzionari o di esperti specialmente designati, procederanno ad inchieste sui prezzi odierni dei generi alimentari e delle merci di uso popolare.

Avranno del pari facoltà d'investigare i prezzi delle materie prime, nonché gli elementi del costo delle industrie principali, siano metallurgiche, siano tessili ed altre, ai centri di elaborazione, per l'ulteriore sindacato dei prezzi del prodotto compiuto.

I funzionari delegati dal Governo hanno facoltà di assumere testimoni col vincolo del giuramento, di procedere ad ispezioni dei libri di commercio, della corrispondenza e delle singole fatture, sia del periodo prebellico, sia del periodo attuale, anche per riconoscere la differenza del prezzo nei due momenti.

In base a siffatti elementi e ad ogni altro mezzo di informazione e di controllo, il ministro del commercio e il commissario generale dei consumi avranno facoltà, in quanto lo credano necessario, di determinare i prezzi massimi di vendita per i generi, le merci e le materie contemplate dal presente articolo, a cui dovranno attenersi produttori, intermediari e rivenditori.

Chiunque rifiuta di fornire o fornisce inesatte le notizie domandate ai fini delle inchieste di cui sopra o rifiuta la visione di documenti, libri, merci, corrispondenza e fatture, o impedisce o in qualunque modo ostacola la esecuzione delle inchieste stesse, è punito con la detenzione da uno a sei mesi e con la multa non inferiore a lire duemila.

Se fornisce notizie o documenti alterati la pena è aumentata da uno a due terzi.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

PRESIDENTE. A questo art. 8 vi è la proposta di un'aggiunta da parte dell'Ufficio centrale.

MOSCA, *relatore*. La ritiro perchè non è essenziale.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 8.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Ogni negoziante o rivenditore, che esponga al pubblico le proprie merci per la vendita, è tenuto ad indicare per ciascuna di esse il prezzo in caratteri chiari e visibili.

PRESIDENTE. A questo articolo vi è un emendamento di pura forma proposto dall'Ufficio centrale.

MOSCA, *relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

In ogni capoluogo di provincia, a cura del prefetto, sarà costituita una Commissione arbitrale composta di un rappresentante del comune capoluogo di provincia nominato dalla relativa Giunta comunale, di due cittadini di specchiata moralità ed autorevolezza scelti dal prefetto medesimo, di due industriali o negozianti designati dalla Camera di commercio, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative di produzione e di consumo e di due rappresentanti delle organizzazioni operaie, questi quattro ultimi eletti con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

La Commissione a maggioranza assoluta nominerà nel suo seno il presidente.

Questa Commissione avrà facoltà:

a) di ricevere ogni reclamo relativo a prezzi indebiti od eccessivi relativi ai generi alimentari e alle merci indicate nell'articolo precedente;

b) di investigare sull'altezza del prezzo e sugli elementi che eventualmente lo giustificano, giovandosi a tal uopo del giudizio di esperti, del confronto delle fatture della merce in periodi diversi e di ogni opportuna informazione attinta, vuoi al Ministero del commercio o al Commissariato dei consumi, vuoi ad altre fonti coscenziose ed imparziali;

c) di decidere sul fondamento dei reclami presentati con facoltà di ordinare al negoziante il rimborso al consumatore della parte di prezzo ritenuta indebita o eccessiva;

d) di dirimere le eventuali controversie tra produttori e negozianti all'ingrosso e tra questi e rivenditori al minuto relativamente ad acquisti già in precedenza fatti in base ai prezzi, che gli acquirenti assumano essere eccessivi o troppo onerosi, e ciò con facoltà di autorizzare lo storno dei contratti;

e) di proporre al prefetto i provvedimenti per limitare il numero degli esercizi di merci di largo e popolare consumo, ove ciò sia necessario per ottenere migliore e più economica distribuzione delle merci, difesa più efficace, dal punto di vista sanitario, delle merci facilmente deperibili.

La Commissione stessa dovrà dare la massima pubblicità alle proprie decisioni ed avrà facoltà di ordinare altresì la chiusura dei negozi, spacci

ed esercizi per un tempo determinato, specifica carico di coloro che fossero recidivi nelle infrazioni colpite dal presente articolo.

I provvedimenti della Commissione saranno esecutivi con le norme dell'articolo 10 e seguenti del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745.

Contro i provvedimenti emanati dalle Commissioni è ammesso ricorso alla Corte d'appello che ha giurisdizione sul territorio della provincia. Essa procederà all'istruzione e al giudizio con le norme del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1822.

PRESIDENTE. A quest'articolo l'Ufficio centrale propone un emendamento, che consiste nella sostituzione del primo comma nel seguente modo:

In ogni capoluogo di provincia a cura del prefetto, sarà costituita una Commissione arbitrale composta di due rappresentanti della provincia nominati dalla Deputazione provinciale, dei quali uno almeno deve essere scelto fra gli agricoltori, di un rappresentante del comune capoluogo di provincia nominato dalla relativa Giunta comunale, di due cittadini di specchiata moralità ed autorevolezza, scelti dal prefetto medesimo, di due industriali o negozianti designati dalla Camera di commercio, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative di produzione e di consumo e di due rappresentanti delle organizzazioni operaie, questi quattro ultimi eletti con le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Domando all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se insiste su questa proposta di emendamento.

MOSCA, *relatore*. L'Ufficio centrale mantiene la sua proposta di emendamento, perchè gli pare che, dati i poteri così larghi ed indeterminati conferiti a questa Commissione, non si possa fare a meno che in essa vi sia il rappresentante dell'elemento agricolo.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Non posso che confermare quanto ho già detto. La Commissione di cui all'art. 10 è costituita da elementi che offrono, a mio avviso,

garanzie più che sufficienti di imparzialità e di competenza.

Mi sembra peraltro superfluo che in essa vi sia un rappresentante degli agricoltori in quanto si tratta di una Commissione che dovrà prendere determinazioni relative a ciò che avviene specialmente nei grandi centri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di emendamento fatta dall'Ufficio centrale e non accettata dal Governo all'art. 10. Chi approva questa proposta di emendamento è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Nella determinazione del prezzo si dovrà tener conto — oltrechè degli elementi del costo di produzione e di trasporto, del valore internazionale della moneta in cui si esprime il prezzo e delle condizioni speciali del mercato di vendita — di un congruo saggio di profitto da assegnarsi ai produttori e ai rivenditori.

(Approvato).

Art. 12.

Il reclamo presentato alla Commissione, di cui all'art. 10, sarà redatto in carta semplice e indirizzato al prefetto, corredandolo di ogni documento che lo possa giustificare e delle indicazioni dei testimoni ove siano necessari.

Ove risulti che il reclamo era fondato su allegazioni false e di mala fede, il ricorrente sarà punito con ammenda estensibile a lire 500.

PRESIDENTE. A quest'articolo 12 l'Ufficio centrale propone un emendamento nel senso che il secondo comma dell'articolo stesso dovrebbe essere così redatto:

Ove risulti che il reclamo era fondato su allegazioni false e di mala fede, al ricorrente saranno applicate le pene stabilite nell'articolo 212 del Codice penale.

Domando all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se insiste sopra questa proposta di emendamento.

MOSCA, *relatore*. Ho già esposto le ragioni per le quali non posso ritirare questa proposta di emendamento e cioè perchè altrimenti

mi pare che s'incoraggi la calunnia, la quale nel testo ministeriale viene punita appena con un'ammenda di lire 500 al massimo e di lire una al minimo.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. L'articolo 12 è precisamente quello sul quale il relatore m'ha fatto l'appunto di avere sorvolato; ma vi avevo sorvolato appunto perchè intendevo di parlarvi in occasione della discussione dell'articolo stesso.

Secondo la proposta del Governo, il secondo comma dell'art. 12 sarebbe così formulato: « Ove risulti che il reclamo era fondato su allegazioni false e di malafede, il ricorrente sarà punito con ammenda estensibile a lire 500 ». Invece la proposta dell'Ufficio centrale suonerebbe in questo senso: « Ove risulti che il reclamo era fondato su allegazioni false e di malafede, al ricorrente saranno applicate le pene stabilite nell'art. 212 del Codice penale ».

Orbene l'articolo 212 del Codice penale stabilisce: « Chiunque con denuncie o querela all'autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale il quale abbia obbligo di riferirne all'autorità stessa incolpa taluno che egli sa essere innocente, di un reato, ovvero ne simula a carico di esso le tracce e gli indizi materiali, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ».

In una parola quello considerato dall'art. 212 del Codice penale è il vero e proprio reato di calunnia. Ora si può dire che chi fa un reclamo anche fondato su allegazioni false e di malafede commetta un reato di calunnia? Mi pare che l'ipotesi non sia neppure da presentarsi ed è per questo che il Governo non può accettare l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di emendamento dell'Ufficio centrale non accettata dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

Chi trasgredisca alle prescrizioni relative ai prezzi massimi di vendita fissati dal Ministero del commercio o dal commissario dei consumi, a norma dell'art. 8 per i generi alimentari, le merci e le materie prime indicate nel predetto articolo è punito con la reclusione da uno a trenta mesi, con la multa superiore a lire 100 e con pena pecuniaria del doppio del prezzo percepito oltre quello massimo fissato.

Sono applicabili le disposizioni del secondo e terzo capoverso dell'art. 6.

PRESIDENTE. A questo articolo 13 è proposto in emendamento dell'Ufficio centrale così concepito:

« Chi trasgredisca alle prescrizioni relative ai prezzi massimi di vendita fissati dal Ministero dal commercio o dal commissario dei consumi, a norma dell'art. 8 della presente legge per i generi alimentari, le merci e le materie prime indicate nel predetto articolo è punito con la reclusione da uno a trenta mesi, con la multa superiore a lire 100 e con pena pecuniaria del doppio del prezzo percepito oltre quello massimo fissato ».

L'Ufficio centrale lo mantiene?

MOSCA, *relatore*. Trattandosi di un emendamento puramente formale, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Chi trasgredisca alle disposizioni dell'art. 9 è punito con l'ammenda fino a lire 1000.

PRESIDENTE. C'è un emendamento dell'Ufficio centrale così formulato: « Chi trasgredisce alle disposizioni dell'articolo 9 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200 fino a lire 1000 ». L'Ufficio centrale insiste?

MOSCA, *relatore*. Ecco: se l'onorevole ministro volesse darmi l'assicurazione che questa disposizione troverebbe luogo in un regolamento, io potrei anche ritirare l'emendamento.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Non è possibile che il concetto di un reato con la determinazione della pena possa essere racchiuso in un regolamento. Ciò verrebbe a ferire la funzione della legge.

Qui poi la nostra proposta è molto più pratica della proposta dell'Ufficio centrale. Noi non determiniamo un minimo di 200 lire, ma anzi il minimo dell'ammenda è di una lira.

Questo noi facciamo per ovviare alla tendenza che hanno i giudici in certe contravvenzioni di assolvere, se la pena è troppo severa.

Ecco perchè la proposta del Governo è molto più pratica. Se invece fissassimo il minimo di 200 lire potrebbe darsi che questo minimo inducesse il giudice ad assolvere l'imputato in luogo di condannarlo.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, l'Ufficio centrale insiste?

MOSCA, *relatore*. L'Ufficio centrale insiste, perchè c'è anche il pericolo che il reo rida di una pena così esigua.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale, non accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'art. 14.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha proposto questo emendamento:

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale avrà vigore fino al 31 dicembre 1921, salvo che con altra legge non sia prorogata.

MOSCA, *relatore*. Questo emendamento può essere messo ai voti perchè contiene un punto essenziale: la durata della legge.

ALESSIO, *ministro dell'industria*. Il Governo non può accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale, non accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo ai voti l'art. 15.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Il Governo è autorizzato a coordinare le disposizioni della presente legge con quelle contenute nel decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Concessione di sussidi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti e dalla mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920 » (N. 171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Concessione di sussidi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti e dalla mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

La Camera autorizza il Governo del Re a stanziare la somma di un milione e centomila lire per sussidi da concedersi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti e dalla mareggiata di Marina di Pisa nel gennaio 1920, iscrivendo la somma nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, qui deve evidentemente esserci un errore di stampa: è detto infatti « La Camera autorizza il Governo del Re ». Deve essere invece detto: « Il Governo del Re è autorizzato ».

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Questa era la formula proposta dalla Commissione parlamentare: evidentemente si tratta di un errore materiale di stampa.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo corretto:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a stanziare la somma di un milione e centomila lire per sussidi da concedersi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti e dalla mareggiata di Marina di Pisa nel gennaio 1920, iscrivendo la somma nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge e, nessuno chiedendo di parlare, la discussione s'intende chiusa.

Questo disegno di legge di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Costruzione di edifici per i servizi postali ed elettrici » (N. 161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di edifici per i servizi postali ed elettrici ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo unico.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni occorrenti alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento degli edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici, di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1109.

Le indennità dovute ai proprietari saranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione s'intende chiusa.

Questo disegno di legge di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali » (N. 183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedi-

menti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 183).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MENGARINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI, *relatore*. L'Ufficio centrale osserva che i concessionari dei servizi automobilistici ebbero già, con tre successivi decreti, aumenti del 30 per cento sulle tariffe trasporti dei viaggiatori; più, aumento del 40 per cento sul sussidio chilometrico ed aumento del 20 per cento sul canone trasporti postali.

Fu pertanto accordato ai concessionari quanto essi richiedevano.

Il disegno di legge che è ora innanzi al Senato dà facoltà di elevare i premi sino al massimo di lire 150 per chilometro corrisposti ai concessionari di linee automobilistiche.

Ora la Commissione speciale cui è devoluta l'assegnazione dei maggiori premi deve tener presente lo stato miserando a cui su alcune linee è ridotto il servizio viaggiatori. Tale servizio deve essere assolutamente migliorato se si desidera godere del premio che la legge assegna.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Assicuro l'onorevole relatore che comunicherò alla Commissione i desideri dell'Ufficio centrale, benchè il progetto in esame sia di competenza del mio collega delle poste e telegrafi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I canoni corrisposti ai concessionari di linee automobilistiche per il trasporto degli effetti postali, quando non si ragguagliano ad una quota superiore a lire 150 annue per ogni chilometro di lunghezza della linea, potranno, su proposta della Commissione speciale per la continuazione dei trasporti automobilistici, essere, caso per caso, congruamente aumentati, ma in guisa che l'aumento non superi la somma

di lire 100 a chilometro, e che la quota complessiva chilometrica non ecceda le lire 150.

L'aumento stesso non sarà detratto dal sussidio chilometrico, e avrà vigore finchè, a giudizio della Commissione di cui al comma precedente, dureranno, per ogni singolo servizio, le condizioni eccezionali che lo hanno motivato.

(Approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa occorrente per l'applicazione della presente legge, si farà fronte provvedendosi con decreto del ministro del tesoro ad apposito stanziamento di fondi sul bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, e con i fondi ancora disponibili sul capitolo 124-IX, per l'esercizio 1919-1920.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione delle convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919, fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e delle Società per le strade ferrate secondarie della Sardegna e per le ferrovie complementari della Sardegna, relative alla cessione dell'esercizio della Rete delle ferrovie secondarie sarde alla predetta Società per le ferrovie complementari » (N. 147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione delle Convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919, fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e delle Società per le strade ferrate secondarie della Sardegna e per le ferrovie complementari della Sardegna, relative alla cessione dell'esercizio della rete delle ferrovie secondarie sarde alla predetta Società per le ferrovie complementari ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 147).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione dei singoli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919 fra i delegati dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, ed i delegati della Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna e di quella per le ferrovie complementari della Sardegna, concernenti la cessione dell'esercizio della rete delle ferrovie secondarie sarde alla predetta Società anonima per le ferrovie complementari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a consentire la proroga dei termini di cui negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 della convenzione 29 novembre 1919 tra la Società per le strade ferrate secondarie della Sardegna e la Società delle ferrovie complementari della Sardegna, il Ministero del tesoro e quello dei lavori pubblici.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia » (N. 182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del

Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, introducendo nell'articolo unico del decreto predetto le seguenti modificazioni: alle parole « da lire sei a lire dieci annue » sostituire: « da lire sei a lire ventiquattro annue » e aggiungere questo comma: « Il Governo, a partire dall'esercizio finanziario in corso, contribuirà con un sussidio annuo di lire ventimila ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto.

**Annuncio di risposta scritta
ad una interrogazione.**

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole senatore Tamassia. A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069, riguardante il porto di Nuova Ostia (N. 154);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce in Roma un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia d'allacciamento nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma (N. 155);

Variante della ferrovia Castelvetro-San Carlo-Bivio Sciacca della rete complementare siculo (N. 146);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, relativo al vincolo archeologico sulla zona monumentale di Roma (184);

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità (N. 180);

Disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi (N. 188);

Concessioni di sussidi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti, e della mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920 (N. 171);

Costruzione di edifici per i servizi postali ed elettrici (N. 161);

Provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali (N. 183);

Approvazione delle convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919, fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e della Società per le strade ferrate secondarie della Sardegna e per le ferrovie complementari della Sardegna, relative alla cessione dell'esercizio della rete delle ferrovie secondarie sarde alla predetta Società per le ferrovie complementari (N. 147);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (N. 182);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2350, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a Società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case popolari ed economiche ed attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la gestione della « Fondazione Elena di Savoia » (N. 157);

Contravvenzioni per porto d'armi (N. 200);

Modificazioni alle leggi per la Sardegna (N. 181);

Provvedimenti pel personale dei disegnatori e degli assistenti del Regio Corpo del Genio civile ed altri provvedimenti riguardanti il Corpo stesso (N. 152);

Istituzione in Napoli di un Regio Istituto Superiore di studi commerciali (N. 189);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Arzachena (N. 150);

Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Pari e Casale di Pari (N. 169);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Follonica (N. 170);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Seggiano (151);

Aggregazione del comune di Ollolai al mandamento di Fonni (N. 167);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Pinerolo (N. 131).

La seduta è sciolta (ore 19,30).

Risposta scritta alla interrogazione del senatore Tamassia.

TAMASSIA. — *Al ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali sarebbero le ragioni che, secondo certi indizi, avrebbero già persuaso il Ministero dell'istruzione ad affidare ai sovrintendenti per le Belle Arti anche le soprintendenze per le antichità e scavi sottraendo così alla naturale competenza dei titolari delle cattedre di archeologia non solo il diretto contatto del materiale archeologico necessario al continuo ravvivamento della disciplina, ma togliendo altresì, con pensiero non troppo felice, l'iniziativa e i criteri degli scavi agli insegnanti di quella scienza, che meglio di molti funzionari (non sempre tutti questi possono essere al corrente degli studi) sono indicati, come è dimostrato dall'opera insigne dei compianti professori Ghirardini e Pellegrini, ad integrare la loro attività di docenti con quella di indagatori del nostro sottosuolo, nelle regioni ove è da attendersi dal prodotto degli scavi la risoluzione di gravi problemi etnologici, storici e artistici ».

RISPOSTA. — « Mi preme anzitutto far notare al senatore Tamassia che non è esatto ciò che egli crede, ossia che le sovrintendenze per i musei e scavi archeologici debbano essere affidate ai professori di archeologia delle Università. Per l'articolo 29 della legge 27 giugno 1907 il Ministero ha facoltà di scegliere i

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 SETTEMBRE 1920

soprintendenti *anche* fra i professori d'Università, e questo non riguarda soltanto le soprintendenze dei musei e scavi, ma ogni tipo di soprintendenza. Non si può dunque in niun modo parlare di naturale competenza dei professori di archeologia in questo ramo dell'amministrazione; ed infatti *solo in via eccezionale* le funzioni di soprintendente furono loro affidate, come nei casi dei defunti professori Ghirardini e Pellegrini.

« Per quanto riguarda la soprintendenza di Padova alla quale probabilmente allude l'onorevole Tamassia, dichiaro che il gabinetto di

archeologia, annesso alla soprintendenza per opera del defunto professor Pellegrini, *resta e resterà* annesso alla facoltà letteraria dell'Università di Padova, anche nell'ipotesi che per l'avvenire il soprintendente non debba essere il titolare della cattedra di archeologia.

« Il Ministro

« CROCE ».

Licenziato per la stampa il 25 ottobre 1920 (ore 19).

F. M. CASAMASSIMI

Vice-Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

